SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 166**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 luglio 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 giugno 1981 recante disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, modificato ed integrato dai decreti 23 novembre 1982, 26 febbraio 1985 e 4 dicembre 1990, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982, n. 61 del 12 marzo 1985 e n. 297 del 21 dicembre 1990, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, quarto e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono state dettate norme di disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto ministeriale 23 giugno 1981, che disciplina le modalità di distribuzione di campioni gratuiti di specialità medicinali;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/28/CEE, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 113 del 30 aprile 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

Rilevato che le disposizioni dell'art. 11 della predetta direttiva, riguardanti i campioni di medicinali, risultano più restrittive di quelle contenute nel richiamato decreto ministeriale;

Ritenuto opportuno modificare le condizioni per la distribuzione dei campioni gratuiti di medicinali, in attesa di una globale revisione della disciplina dell'informazione scientifica sui medicinali, in attuazione della direttiva comunitaria;

Decreta:

L'art. 7 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. I campioni gratuiti di una specialità medicinale per uso umano possono essere rimessi solo alle persone autorizzate a prescriverla.

2. Non possono essere consegnati campioni senza una richiesta scritta, datata e firmata da parte del destinatario.

3. Gli informatori farmaceutici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni nuovo dosaggio o nuova forma farmaceutica di una specialità medicinale, esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di dieci campioni annui per ogni dosaggio o forma.

4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di tre campioni per ogni visita, entro il limite massimo di quindici campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale delle specialità medicinali in commercio da oltre diciotto mesi.

5. Ogni campione deve essere identico alla confezione più piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purché risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto a quello della confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.

6. Unitamente ai campioni, deve essere sempre consegnata la scheda tecnica di cui al precedente art. 4.

7. Sull'etichetta esterna, su quella interna — tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche — e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del farmaco in regime di Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo indelebile l'indicazione "campione gratuito - vietata la vendita" o altra analoga espressione.

8. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le imprese farmaceutiche sono tenute a conservare per tre anni documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni dei precedenti commi.

10. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 6, si applicano anche ai campioni gratuiti di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali; non si applicano, viceversa, ai campioni destinati alla sperimentazione clinica.».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° novembre 1992.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A3343

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 giugno 1992.

Aumento del numero degli studenti che possono essere ammessi ai vari corsi di laurea per l'anno accademico 1991-92 presso l'Università degli studi della Calabria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale degli studi della Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in «chimica», in «scienze geologiche» ed in «scienze biologiche»;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976, 20 ottobre 1981 e 25 marzo 1982, con i quali è stato disposto, per gli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1981-82, l'inizio dei corsi;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente l'approvazione del piano quadriennale di sviluppo delle Università per gli anni 1986-90, nel quale sono comprese le istituzioni dei corsi di laurea in economia aziendale ed in scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso l'Università degli studi della Calabria;

Visti i decreti rettorali numeri 592 e 240 rispettivamente del 19 settembre 1989 e dell'8 agosto 1990, con i quali sono stati inclusi, nello statuto dell'Università degli studi della Calabria, gli ordinamenti degli studi dei corsi di laurea in economia aziendale ed in scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi della Calabria, che ha proposto l'aumento del numero degli studenti ammissibili ad alcuni corsi di laurea in rapporto alla disponibilità delle strutture, come richiesto dall'art. 13 della legge n. 442/1968 sopra citata;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'aumentata ripartizione proposta dal rettore dell'Ateneo di cui trattasi, in ragione delle motivazioni adottate dallo stesso, con lettere numeri 1126 e 3183 rispettivamente del 17 dicembre 1991 e del 3 marzo 1992 concernente la trasmissione del verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione del 19 novembre 1991;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono, nell'anno accademico 1991-92, essere ammessi ai corsi di laurea di seguito riportati, funzionanti nell'Università degli studi della Calabria, è aumentato come segue:

Facoltà di ingegneria:

Corso di laurea in ingegneria civile . .	n.	32	unità
Corso di laurea in ingegneria meccanica	»	14	»
Corso di laurea in ingegneria chimica	»	3	»
Corso di laurea in ingegneria gestionale	»	29	»
Corso di laurea in ingegneria informatica	»	30	»

Facoltà di lettere e filosofia:

Corso di laurea in lettere.	n.	35	unità
Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne	»	20	»
Corso di laurea in filosofia.	»	30	»
Corso di laurea in storia	»	30	»
Corso di laurea in D.A.M.S..	»	20	»

Facoltà di scienze economiche e sociali:

Corso di laurea in scienze economiche e sociali	n.	12	unità
Corso di laurea in economia aziendale	»	60	»

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in chimica	n.	12	unità
Corso di laurea in fisica	»	12	»
Corso di laurea in scienze biologiche .	»	13	»
Corso di laurea in scienze naturali . .	»	13	»
Corso di laurea in scienze geologiche.	»	23	»
Corso di laurea in matematica.	»	3	»

Scuola diretta a fini speciali in informatica con istruzione a distanza:

Centro locale di Cosenza	n.	10	unità
Centro locale di Castrovillari.	»	1	»
Centro locale di Catanzaro.	»	2	»
Centro locale di Crotone	»	2	»
Centro locale di Vibo Valentia.	»	4	»
Centro locale di Lamezia Terme. . . .	»	3	»

Roma, 16 giugno 1992

Il Ministro: RUBERTI

92A3345

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dalco costruzioni - Società cooperativa a r.l.», in Treviolo, frazione Roncola, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 aprile 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Dalco costruzioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Treviolo, frazione Roncola (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Dalco costruzioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Treviolo, frazione Roncola (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Antonio Cavallo in data 1° ottobre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Assi rag. Delio, via Comazzi, 130, Bergamo;

Cannizzo dott. Franco, via Matris Domini, 8, Bergamo;

Gamberini avv. Alberto, via A. Baccarini, 60, Ravenna,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3347

DECRETO 26 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa consorzio agricolo «Frigomacello consortile del Molise F.C.M. - Società cooperativa a r.l.», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 settembre 1991 effettuata nei confronti del consorzio agricolo «Frigomacello consortile del Molise F.C.M. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il consorzio agricolo «Frigomacello consortile del Molise F.C.M. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituito per rogito notaio Riccardo Ricciardi, repertorio n. 1476 in data 18 ottobre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Tamburro Antonio, via Umbria, Isernia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3348

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, la legge 29 dicembre 1990, n. 405 e la legge 31 dicembre 1991, n. 415, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che i programmi svolti dalle imprese Alenia spazio S.p.a e Redi Electric Consorzio trovano totalmente e parzialmente applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricadono nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Considerato che per il programma della società Alenia spazio S.p.a. ricorrono le condizioni di cui al punto 1, lettera *e)*, della propria delibera del 24 marzo 1988;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ALENIA SPAZIO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni tecnologiche per le stazioni di terra per telecomunicazioni via satellite.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 1991.

Luogo di esecuzione: Misterbianco (Catania) e L'Aquila.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.402.433.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 35% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 5 luglio 1993

APPEL ELETTRONICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione di una innovativa generazione di sistemi fonici digitali per il settore delle telecomunicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Orbassano (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 677.039.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1993.

ASKOLL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni di prodotto e di processo nella fabbricazione delle pompe di scarico per lavabiancheria e lavastoviglie.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Povolaro (Vicenza) e Dueville (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982. n. 46

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.066.285.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1992

BRAVO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina computerizzata e polivalente per la produzione di gelato artigianale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Mozzo (Bergamo) e Grassobbio (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 389.815.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

BULL HN INFORMATION SYSTEMS.ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento dei sistemi informativi di stabilimento e dei processi di produzione, di collaudo e di controllo di prodotti elettronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Caluso (Torino) e Pregnana Milanese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.225.950.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

CARBOFUEL OFFICINE MECCANICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e prototipizzazione di nuovi tipi di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti, caratterizzati da elevati rendimenti energetici, ridotte emissioni inquinanti e da caratteristiche costruttive tali da consentire installazioni ad estrema sicurezza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Gorla Minore (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L 597.187.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 18 dicembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 dicembre 1992.

CCRT SISTEMI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi elettronici avanzati a sicurezza intrinseca per impieghi in impianto a rischio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.516.620.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

CCRT SISTEMI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di cavi di sicurezza per segnali di basso livello e sviluppo del relativo nuovo processo ad alta automazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Vigevano (Pavia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.349.845.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

CERAMICHE EDILCUOGHI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento del processo di produzione di piastrelle in bicottura, mediante ciclo speciale di smaltatura e cottura ultrarapida.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Sassuolo (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.878.568.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

CESARE GALDABINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchina per taratura di celle di carico con uso di masse campione scelte in sequenza binaria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Gallarate (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.500.444.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

CISET - COMPAGNIA ITALIANA SERVIZI TECNICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi ed innovativi sistemi per la sicurezza delle operazioni di radioassistenza ai velivoli e più in generale di sostegno alle diverse attività di monitoraggio e controllo tipiche di un'aerostazione, con nuovi ed innovativi sistemi di elaborazione ed instradamento delle immagini telerilevate da satellite.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Roma

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.965.805.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

C.M.C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione e computerizzazione della «confezionatrice automatica modulare ad alta velocità Ritmica H.30».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Cerbara - Città di Castello (Perugia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 265.142.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1991.

CO.GE.CO. S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE CONTATORI, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione, con elevato contenuto tecnologico, di una apparecchiatura terminale intelligente per la telegestione delle utenze nelle reti di energia elettrica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991:

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 2.088.075.000.

Ammortamento: dieci anni oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1992.

COMAU S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione automatica integrata di sistemi di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino) e Modena.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.612.531.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

CONSORZIO SI.PR.A. - CONSORZIO PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo integrato automatico per la decontaminazione di rifiuti radioattivi e tossico-nocivi con recupero e riciclaggio dei materiali contaminati e riduzione dei volumi di inquinamento da stoccare in discariche controllate.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Forlì e Faenza (Ravenna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 426.760.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1993.

DATABANK S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti software per i dati di borsa e per l'analisi di bilancio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.222.305.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1992.

DIGICOM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi Modem caratterizzati da maggiore affidabilità, miniaturizzazione delle dimensioni e provvisti di funzioni di controllo e gestione dei dati, con modifica del processo produttivo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Cardano al Campo (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.820.910.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 novembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 27 novembre 1992.

DONATI SOLLEVAMENTI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: famiglia standardizzata e modulare di gruppi ruota per movimentazioni orizzontali, integrata da un sistema diagnostico e di registrazione in scatola nera per le operazioni di manutenzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Castronno (Varese) e Daverio (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 916.011.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

ERO ELECTRONIC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi flessibili di controllo e supervisione dei processi industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Novate Milanese (Milano)

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.536.045.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

FARFISA S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: introduzione delle tecniche digitali negli strumenti elettronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Camerano (Ancona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.082.773.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1995.

FILATURA DI CIVIDATE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: unità robotizzate intelligenti, finalizzate all'asservimento di stazioni di preparazione e filatura del cotone, interfacciabili al sistema gestionale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Cividate Camuno (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 711.830.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

FILATURA DI DELEBIO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo del sistema di filatura per polipropilene continuo multibava — nuovi componenti e relativi processi di attrezzamento e produttivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Delebio (Sondrio).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 670.515.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1992.

FONDERIE 3M SYSTEM S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo ad alta produttività per la fabbricazione di speciali «ferri di cavallo» in leghe non ferrose.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: San Giustino (Perugia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 387.206.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

FREZZA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per il montaggio e l'imballaggio in automatico di mobile per ufficio gestito e controllato da un elaboratore centrale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Vidor (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 958.842.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

GARIBALDO RICCIARELLI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: applicazioni innovative di tecnologie elettroniche ed informatiche per la fresatura ed imballaggio automatico di prodotti alimentari, in particolare di tipo non tradizionale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Pistoia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 997.778.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

GENERAL IMPIANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema automatico per test elettrici normativi in attuazione del quadro legislativo CEE in materia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Moie di Maiolati (Ancona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 236.897.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

G.P.A. ORLANDI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica volta alla realizzazione di linee integrate per la produzione di biscotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.103.095.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

G.P.B. BEGHELLI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove apparecchiature di emergenza polifunzionali a controllo elettronico destinate all'impiego in ambienti industriali e civili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Monteveglio (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.380.200.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

GRAZIANO TRASMISSIONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione di processo per la realizzazione del componente «manicotto» per gruppo sincronizzatore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Cascine Vica (Torino) e Rivoli (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.715.454.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

INDUSTRIA CHIMICA LEGNO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento del processo di eliminazione dei liquami dell'industria del legno mediante termodistruzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: S. Michele Mondovì (Cuneo) e Fornoli (Lucca).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.463.880.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1993.

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova linea di stampanti per l'automazione delle applicazioni gestionali P.O.S. e di sportello.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.155.144.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo per un sistema integrato informatico-videomatico per la gestione delle pratiche documentali e dei dati informatici all'interno dei flussi operativi amministrativi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino), Pisa e Roma.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.313.270.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

INTERMAC S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: centro automatico plurifunzionale applicato alla lavorazione del vetro piano (C.A.P.A.V./92).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Pesaro.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 464.922.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

ITALPRESSE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea automatica di pressatura a completa gestione elettronica per la mobilitazione di pannelli listellari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Bagnatica (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 634.469.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

LANDINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi trattori per impiego agricolo e forestale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Fabbrico (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.886.570.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

LOBO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di produzione della bulloneria speciale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Cornaredo (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 687.007.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

LOVATO S.P.A. - COMPONENTI E SISTEMI PER AUTOMAZIONE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione innovativa di un dispositivo per la protezione degli impianti e apparecchi elettrici e elettronici, in particolare di motori trifasi, caratterizzati da prestazioni al limite delle possibilità tecnologiche attuali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Bergamo.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 526.051.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

LUXOTTICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo nella fabbricazione di montature per occhiali in plastica, finalizzate alla messa a punto di nuovi materiali polimerici e all'automazione dei processi di lavorazione; innovazioni sulle modalità e sui riporti di finitura superficiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Agordo (Belluno) e Sedico (Belluno).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.660.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° settembre 1994.

MAI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo e preindustrializzazione di cingoli in gomma per piccole macchine scavatrici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Caselle di Sommacampagna (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 367.010.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

MALAGUTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi ciclomotori per settori di mercato con forte importazione e relativa innovazione di processo per la realizzazione di un sistema flessibile di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 546.099.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 14 dicembre 1992.

MAPOS ITALIANA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di impianti prototipali con sistemi automatici mediante utilizzo di tecniche robotizzate ed autoapprendimento, attinenti al settore di trattamenti superficiali di manufatti metallici in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Trezzo sull'Adda (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 396.975.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 10 dicembre 1992.

M.E.D.I.CO. ITALIA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: applicazione di nuove tecnologie per la produzione ed il collaudo di stimolatori cardiaci (Pace Maker) caratterizzati da elevata miniaturizzazione e da autoadattamento funzionale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Rubano (Pordenone).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17.5% dei costi ammessi, pari a L. 453.235.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

MOTORI MODERNI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di dispositivi, sottoinsiemi e sistemi innovativi da installare su motori a combustione interna per aumentarne le prestazioni, contenere i consumi e controllarne le emissioni acustiche e da gas di scarico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Novara.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 804.890.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

NEOLT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e sviluppo di un nuovo plotter (foto-plotter) formato AO e doppio AO ad altissima velocità, con impiego della tecnologia xerografica e l'utilizzo di una testa a led comandata da un sistema computerizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Ponte S. Pietro (Bergamo)

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982 n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.000.249.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

PIANFEI ENGINEERING S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Glasutherm - processo innovativo e pertinenti mezzi tecnologici per la produzione di un nuovo materiale composito, leggero ed economico, che prevede l'utilizzazione di resine termoplastiche riciclabili e non generanti sfridi inquinanti, adatto quale supporto per manufatti autoportanti e fonoassorbenti per impiego automobilistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Pianfei (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 460.360.000.

Ammortamento: dieci anni; oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

PIRELLI PRODOTTI DIVERSIFICATI S.P.A., per conto di MOLDIP S.P.A. e di S.T.L. SUPERGA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione dei processi per la risoluzione di problematiche ambientali nella produzione di manufatti a base elastomerica, in particolare per l'aderizzazione tra elastomeri e tessuti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Milano, Torino e Seregno (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.464.890.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1994.

PLURITEC ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di macchine automatiche per il trattamento e la lavorazione dei circuiti stampati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Burolo d'Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.042.139.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

PROMECO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di tre nuovi sistemi automatizzati (uno criogenico e due polifunzionali ed integrati) per il pretrattamento e la pulizia di superfici metalliche mediante granigliatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 197.400.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

REDAELLI TECNA OFFSET S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione di macchine da stampa offset mediante asservimento a computer centrale di processo tramite nuovi sistemi elettronici analogici digitali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Baranzate - Bollate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.920.971.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

REDI ELECTRIC CONSORZIO, per conto di REDI ELECTRIC S.P.A., APIERRE S.P.A., REDI SARDA S.R.L. e ELECTRICAL PLANNING S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto, di processo produttivo e di gestione nel settore quadri e impianti elettrici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Pessano con Mornago (Milano), Assemini (Cagliari), Milano, Merate (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.521.777.000 di cui L. 1.460.906.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 60.871.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, di cui il 4% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

SDI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un sistema modulare con architettura distribuita per la supervisione ed il controllo di processi industriali, caratterizzato dall'accentuata diversificazione delle potenziali applicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 678.199.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 10 novembre 1993.

SIGMA S.P.A., per conto della CO.GE.IM. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di ossidazione ad umido nei trattamenti di depurazione dei reflui industriali a forte contenuto organico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Mozzo (Bergamo), Grassobbio (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 4.023.629.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

SILCA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Microfresatrici governate da microprocessore, atte alla fabbricazione personalizzata di chiavi, alla riproduzione di chiavi usurate o rotte e alla duplicazione di altre esistenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Vittorio Veneto (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 478.787.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nel trattamento dei reflui idrici non biodegradabili mediante ossidazione ad umido utilizzando ossigeno puro ed ozono.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Osio di Sopra (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.714.685.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

SODI SCIENTIFICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di monitoraggio e telecontrollo delle acque.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1991.

Luogo di esecuzione: Settimello di Calenzano (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 196.245.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 8 novembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1992.

SOPIN - SOCIETÀ PER L'INFORMATICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema di informazione elettronica ingelligente, multimediale e multifunzionale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.118.707.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 16 febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 febbraio 1993.

STERILGARDA ALIMENTI S.P.A., classificata grande impresa

Oggetto del programma: innovazione tecnologica finalizzata a rilevanti miglioramenti della qualità dei prodotti lattiero-caseari (latte UHT e ricotta) e dei relativi processi produttivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.674.365.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

TECNEL - TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi robottizzati automatici flessibili per lavorazioni con raggio laser.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 745.927.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

TECNOMAGNETE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un piano magnetico a magneti permanenti per macchine utensili attivabile e disattivabile mediante un campo magnetico esterno.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992.

Luogo di esecuzione: Milano, Rho (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 847.875.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

TINTORIA ZERBI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi ed originali processi e tecniche di finitura del tessuto a maglia tubolare, volti all'ottenimento di prodotti innovativi, caratterizzati da miglioramenti qualitativi e da una elevata competitività nel settore della nobilitazione tessile;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 novembre 1991.

Luogo di esecuzione: Lonate Ceppino (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.420.950.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 18 luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 luglio 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione teconologica, presentato dalla società Brembo Kesley-Hayes S.p.a., concernente: dispositivo antiskid. con controllo elettronico, a ridotta complessità circuitale, per applicazioni su veicoli di gamma media, veicoli commerciali leggeri e ad assetto variabile.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 4 aprile 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bagnasco S.r.l., concernente: sviluppo innovativo di semilavorati per guarnizioni di tenuta e per isolamento e ottimizzazione dei processi produttivi.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Hollingsworth & Vose Company S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 e modificata il 18 luglio 1989, 26 novembre 1991 e 31 gennaio 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Augusta S.p.a., concernente: programma EH 101, sviluppo di un elicottero medio pesante per il trasporto di persone e di materiali.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 giugno 1985 e modificata il 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Weber S.r.l., concernente: nuovi sistemi di alimentazione anche a controllo elettronico per motori di autoveicoli a benzina da benzina etilata ed alcool, che permettono di ottenere bassi consumi e diminuzione dell'inquinamento.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Weber S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Solex S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Organia S.p.a., concernente: nuovi processi per la preparazione di dispersioni e soluzioni polimeriche adatte ad applicazioni speciali per il trattamento delle fibre.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Auschem S.p.a, a seguito della fusione per incorporazione della Organia S.p.a nella Tessilchimica S.p.a. e di questa nella Auschem S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sepa S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di nuovi sistemi elettronici per l'automazione integrata della fabbrica, nella telematica e nel settore dei trasporti veloci su rotaie.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Fiat Ciei S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sepa S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 e modificata il 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Synthesis S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e di processo nel campo dei ritardanti di fiamma.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pimespo Carrelli Elevatori S.p.a, concernente: linea innovativa di macchine per la movimentazione interna.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Fiat OM Carrelli Elevatori S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Pimespo Carrelli Elevatori S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pedrini S.p.a., concernente: innovazione di prodotto: macchina tagliablocchi a controllo elettronico per la preparazione industriale di lastre lapidee a grande superfice.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Pedrini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Pedrini Assistance Department S.p.a, e successiva modificazione della denominazione sociale in Pedrini S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 e modificata il 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marconi S.p.a., concernente: nuova centrale di trasmissione numerica automatizzata: apparati di permutazione, sistemi di supporto e di trasporto, accessi a reti di servizi a valore aggiunto.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: prodotti della linea Work Station Personal Computers di fascia bassa.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 e mofidicata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Office S.r.l., concernente: innovazione di prodotto nella linea delle stampanti a matrice di aghi «General Purpose».

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Office S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1989 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: innovazione tecnologica di prodotto nella linea di minicomputers di fascia media e media alta.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Marsilli & C. S.p.a., concernente: sistemi avanzati di controllo e gestione ed unità accessorie di macchine bobinatrici, con elettronica evoluta ed integralmente programmabili.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Marsilli & C. S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Marsilli Automazione S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Marsilli & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: programma di innovazione tecnologica di prodotto nella linea di minicomputers di classe: entry-level.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Giuseppe Ratti - Industria Ottica S.p.a., concernente: innovativo ciclo di produzione di montature in acetato per occhiali, eseguito mediante la realizzazione di apposite macchine assistite dalle più moderne tecniche informatiche (C.A.D. - C.A.M.).

Modifiche da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi pari a L. 471.555.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Office S.r.l., concernente: innovazione tecnologica ed automazione di processo nella realizzazione delle testine di stampa a matrice di aghi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Office S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Office S.r.l., concernente: tecnologie, processi innovativi ed automazione nella produzione di componenti per stampanti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Office S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Office S.r.l., concernente: innovazione di prodotto nella linea delle stampanti a matrice di aghi «specializzate».

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Office S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: innovazione dei prodotti della linea work station personal computers di fascia alta.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: innovazione tecnologica per nuovi processi di fabbricazione piastre elettroniche di personal computer.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: innovazione dei prodotti della linea work station personal computers con nuove architetture logiche-fisiche.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: innovazione dei prodotti della linea work station personal computers di fascia media.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sepa Società di elettronica per l'automazione S.p.a., concernente: sviluppo di tecnologie avanzate per la realizzazione di componenti ed apparati elettronici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Fiat Ciei S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sepa Società di elettronica per l'automazione S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sasib S.p.a., concernente: sistemi innovativi per il segnalamento ferroviario sviluppati con l'introduzione di tecnologie elettroniche avanzate.

Modifiche da apportare: importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi pari a L. 654.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società I.T.P. Sistemi S.p.a., concernente: prodotto software per l'implementazione di sistemi informativi integrati ed integrali per piccole e medie aziende manufatturiere, orientate al CIM.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società ITP Italiana S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della ITP Automazione S.p.a. e della ITP Management Consulting S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in ITP Italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a., concernente: nuovo sistema per la produzione di semilavorati in acciaio di elevata qualità, basato sulla automazione del processo e sulla integrazione informatica delle funzioni di gestione, controllo e certificazione della qualità e manutenzione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alle società Acciaierie e ferrerie lombarde Falck S.p.a. in nome proprio e per conto anche della Falck lamiere S.r.l., a seguito della cessione a queste dei relativi rami aziendali.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 gennaio 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Olivetti Systems & Networks S.r.l., concernente: innovazione tecnologica per nuovi processi di fabbricazione di unità base di personal computers.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Olivetti Systems & Networks S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sepa S.p.a., concernente: sistemi elettronici di governo per centrali elettriche a turbogas di tipo avanzato.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Fiat Ciei S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sepa S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cementi Ticino - Ce.Ti. S.p.a., concernente: innovazione del processo di produzione di clinker cementizio, con riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Cementeria di Merone S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Cementi Ticino - Ce.Ti. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Agral S.r.l., concernente: sviluppo di una macchina agricola polivalente-multiuso, in più versioni, a 2 e 4 ruote motrici con potenza da 20 a 35 CV avente alta tecnologia, basso costo e con la massima unificazione delle parti e componenti fra i vari modelli e versioni.

Modifiche da apportare: luogo di esecuzione: Milano: Castel Maggiore (Bologna).

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 683.016.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di registrazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fillattice S.p.a., concernente: nuova tecnologia di polimerizzazione e filatura mediante processo di filatura umida per la produzione di filo elastomerico.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Capriate S. Gervasio (Bergamo); Cessalto (Treviso); Monza (Milano) e Muggiò (Milano).

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società P.P.G. I.V.I. Industrie vernici italiane S.p.a., concernente: nuova gamma di prodotti ecologici a base acqua ed alto solido e nuovo processo per l'applicazione di questi prodotti nella verniciatura in serie in campo automobilistico.

Modifica da apportare: denominazione sociale: I.V.I. Industrie vernici italiane S.p.a.

Roma, 12 giugno 1992

Il presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A3328

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 9/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano;

Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali ed in particolare il punto 9 che prevede la revisione graduale di situazioni di disparità pregresse in maniera di garantire prezzi uguali per prodotti uguali;

Ritenuto che il processo di annullamento dei differenziali di prezzo dovrà articolarsi gradualmente in quattro interventi comportanti ciascuno la riduzione del 25%, e ciò per consentire alle imprese interessate di ammortizzare la revisione dei prezzi senza eccessivi squilibri nella redditività aziendale;

Considerate le modalità ed i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e ritenuta l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonché di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A) Il processo di annullamento dei differenziali di prezzo delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* è articolato in quattro interventi con le seguenti cadenze:

1) meno del 25% dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

2) meno 25% dal 1° luglio 1993;

3) meno 25% dal 1° luglio 1994;

4) meno 25% dal 1° luglio 1995.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 30 giugno 1993, i prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono modificati così come riportati nell'allegato stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA. Le successive variazioni conseguenti a quanto disposto al precedente punto 1) saranno tempestivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a cura della Segreteria generale del CIP - Servizio prodotti farmaceutici.

C) I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 1° agosto 1992. Le giacenze esistenti dopo tale data presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e l'indicazione «CIP n. 9/1992» da sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino non deve essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

ALLEGATO *A*

DITTA	Specialità-confezione	Codice unico	da prezzo	a prezzo
Delaland ISN	*Acyvir* - 25 cpr 200 mg	026121044	64.350	62.900
Delaland ISN	*Acyvir* - crema 5% 10 g	026121032	32.400	31.000
Sclavo	*Albital* - 20% fl 10 ml	022515148	18.100	17.650
Sclavo	*Albital* - 20% fl 100 ml + set	022515175	156.560	149.300
Sclavo	*Albital* - 20% fl 20 ml	022515151	33.345	32.650
Sclavo	*Albital* - 25% fl 10 ml	022515112	22.110	21.900
Sclavo	*Albital* - 5% fl 100 ml + set	022515199	41.600	41.300
Sclavo	*Albital* - 5% fl 250 ml +	022515201	100.560	97.250
Ist. Behring	*Albumina umana Behr* - 20% 1f 10 ml	011544018	18.100	17.650
Immuno	*Albumina umana immuno* - 20% fl 10 ml	010317016	18.300	17.650
ISI	*Albumina umana ISI* - 20% 10 ml	006557045	18.100	17.650
ISI	*Albumina umana ISI* - 20% 20 ml	006557058	33.345	32.650
ISI	*Albumina umana ISI* - 25% 100 ml + set	006557033	194.560	190.500
Rhone Poulen	*Albuminar 25* - fl 100 ml	024844019	192.460	190.500
Salus Resear	*Amox* - 12 bust 1 g	023909068	12.000	11.900

DITTA	Specialità-confezione	Codice Aiftico	da prezzo	a prezzo
Alfa Wass	*Axer alfa* - forte «550» 30 cps	024749069	27.550	27.350
Bristol sud	*BB-K8* - im 1 fl 0,500 g	023594056	18.000	17.250
Fisòns Italc	*Bethacil* - BB im IV fl pv 250/500 mg + 1	026742039	10.150	10.050
Torre	*Bioplex Normo* «800» liof sacca Eva	027402104	273.800	262.850
Schiap Searl	*Brassel* - im IV 2 f 1000 mg	023708086	28.050	26.800
Chiesi	*Brexidol* - im 6 f liof + 6 f 2 ml	027155023	9.850	9.300
Pierrel	*Buflan* - 30 cpr 300 mg	024587065	18.500	17.750
Pierrel	*Buflan* - retard 30 cpr 600 mg	024587077	33.900	32.200
Firma	*Calciben* - 1 fl spray 2 ml	028114039	70.850	66.750
Firma	*Calciben* - 5 f 50 U	028114015	27.500	24.800
Sclavo	*Calcinil* - 5 fl liof 100 UI + 5 f 1 ml	026433019	50.900	45.800
Sclavo	*Calcinil* - 5 fl liof 50 UI + 5 f 1 ml	026433021	29.200	26.050
Rhone Poulen	*Calcitonina 100 armour* - 5 fl + 5 fl	023748027	51.600	46.850
Sandoz	*Calcitonina 100 sandoz* - 5 f 1 ml	023704012	50.200	46.850
Rhone Poulen	*Calcitonina 50 armour* - 6 fl + 6 fl	023748039	34.200	31.000
Sandoz	*Calcitonina 50 sandoz* - 5 f 1 ml	023704024	26.950	24.800
Sandoz	*Calcitonina sandoz* - spray 2 ml	023704036	68.000	66.750
Rhone Poulen	*Calcitonina spray nasale armour* - 7 fl	023748054	68.850	66.750
Simes	*Caomet* - 40 conf 10 mg	025244017	28.300	27.550
Simes	*Caomet* - os 10 fl 50 mg	025244031	38.000	35.000
Puropharma	*Cholespor* - os sosp 12 fl 3 g 22 ml	026429050	10.600	10.500
Puropharma	*Cholespor* - PV os 12 bust 3 g	026429047	8.650	8.550
Piam	*Citicolin* - «100» 10 f 2 ml	024649028	17.355	16.400
Piam	*Citicolin* - «250» 5 f 2 ml	024649030	19.900	18.850
Piam	*Citicolin* - 500 3 f 4 ml	024649042	23.590	22.600
Bracco	*Citofolin* - 10 cpr 15 mg	024632085	14.050	13.850
Organon Ital	*Cordium* - 28 cpr 300 mg	025868023	26.590	26.050
Menarini	*Cromaton* - 10 cpr 15 mg	027186055	14.200	13.850
Menarini	*Cromaton* - im IV 1 fl liof 50 mg + 1 f	027186030	8.350	7.900
Sigmatau	*Cycloviran* - 25 cpr 200 mg	025299052	64.350	62.900
Sigmatau	*Cycloviran* - 25 cpr 400 mg	025299076	105.300	99.550
Sigmatau	*Cycloviran* - crema 5% 10 g	025299064	32.400	31.000
Sigmatau	*Cycloviran* - fte os sosp 100 ml	025299088	85.150	82.750
Janssen	*Daktarin* - crema derm 30 g ai liposomi	024957298	14.100	12.400
Recordati	*Decarene* - 40 conf 10 mg	025232012	28.890	27.550
Recordati	*Decarene* - os 10 fl 50 mg	025232036	38.000	35.000
Midy	*Deursil* - 10 cps 300 mg	023605102	20.995	20.400
Midy	*Deursil* - 20 cps 150 mg	023605076	20.950	20.400
Midy	*Deursil* - 20 cps 300 mg	023605114	39.850	37.950
Midy	*Deursil* - 20 cps 50 mg	023605013	9.050	8.900
Midy	*Deursil* - 30 cps 150 mg	023605088	31.265	30.050
Midy	*Deursil* - 40 cps 150 mg	023605090	41.185	37.950
Midy	*Deursil* - 40 cps 50 mg	023605025	15.000	14.800
Midy	*Deursil* - 60 cps 50 mg	023605037	22.190	20.400
Midy	*Deursil* - RR 10 cps 450 mg	023605126	32.410	30.050
Midy	*Deursil* - RR mite 20 cps 225 mg	023605153	32.500	30.050
Midy	*Deursil* - RR mite 40 cps 225 mg	023605177	63.250	62.400
Piam	*Dia-Colon* - os grat 30 bust 5 g	023002076	14.850	14.700
Poli	*Diertina* - gtt 30 ml	022600023	9.100	8.750
Poli	*Diertina* - os 10 fl 20 mg 7 ml	022600086	23.800	23.300
Magis	*Difosfocin* - 5 f 250 mg	024121042	19.900	18.850
Boehr. Ingel.	*Dosberotec* - aeros 15 ml	023457070	11.700	11.600
Pulitzer	*Dymion* - «50» os 10 fl 10 ml	025254020	37.850	35.000
Pulitzer	*Dymion* - «50» 14 cps	025254032	46.100	43.200
Ismunit	*Endalbumin* - flebo 1 fl 20% 100 ml	025739020	154.595	149.300
Zambon Group	*Epalfen* - os grat 10 bust 12 g	024409070	14.050	13.550

DITTA	Specialità-confezione	Codice unico	da prezzo	a prezzo
Zambon Group	*Epalefen* - os grat 15 bust 12 g	024409082	17.900	17.800
Zambon Group	*Epalfen* - os grat 20 bust 9 g	024409068	18.050	17.800
Zambon Group	*Epalfen* - os grat 30 bust 6 g	024409043	18.250	17.800
Zambon Group	*Epalfen* - os soluz 200 ml	024409094	13.600	13.300
Sigmatau	*Eptacalcin* - Spray 7 fl 100 UI	027389016	68.850	66.750
ISF	*Eskatrope* - 3 fl liof. 4 UI + 3 solv.	027743018	298.000	291.750
SKF	*Eskatropin* - 3 fl liof. 4 UI + 3 solv.	027744010	298.000	291.750
Farmades	*Falvin* - 2 ovuli vag 600 mg	025982190	19.800	19.400
Farm. Erba	*Farlutal* - os sosp 15 fl 1 g	015148149	171.850	165.000
Farm. Erba	*Farlutal* - os sosp 30 fl 500 mg	015148137	171.850	165.000
Pfizer	*Feldene sol.* - 30 cpr solubili 20 mg	024249056	23.000	21.100
Pfizer	*Feldene* - 10 supp 20 mg	024249031	10.600	10.000
Pfizer	*Feldene* - 30 cps 10 mg	024249017	14.100	13.400
Pfizer	*Feldene* - 30 cps 20 mg	024249029	23.150	21.100
Pfizer	*Feldene* - crema 1% 50 g	024249043	19.550	18.100
Ciba Geigy	*Fentigyn* - 2 ovuli vag 600 mg	027193123	19.800	19.400
ABC	*Ferritin oti* - 20 cps 62.5 mg	012238073	22.700	22.450
ABC	*Ferritin oti* - os 10 fl 62.5 mg	012238061	14.750	14.650
CT	*Fibrocit* - 20 cpr	026903029	26.300	25.750
Salus Resear	*Floxalin* - «550» grat 30 bust	024895056	25.750	25.250
Lampugnani	*Flussorex* - 3 f 1 g 4 ml	026949040	33.625	32.950
Lampugnani	*Flussorex* - 3 f 500 mg 4 ml	026949026	18.205	17.850
Firma	*Foliben* - 10 cpr 15 mg	026971010	13.900	13.850
Firma	*Foliben* - Im IV 1 fl liof. 50 mg + 1 f	026971034	8.200	7.900
Salus Resear	*Gastrol* - 20 bust 25 mg	025385030	13.600	11.900
Salus Resear	*Gastrol* - 20 bust 50 mg	025385042	17.600	14.300
CT	*Gerolin* - Im IV 3 f 1000 mg	025396045	44.050	41.300
Locatelli	*Gluparin* - 50 cps 15 mg	025459025	40.050	37.600
Aima	*Haimalbumin* - 20% 10 ml	023310016	18.600	17.650
Aima	*Haimalbumin* - 5% fl 100 ml	023310042	42.470	41.300
Aima	*Haimalbumin* - 5% fl 250 ml	023310055	100.560	97.250
Aima	*Haimalbumin* - 5% fl 50 ml	023310030	22.450	21.900
Janssen	*Haldol* - iniett 5 f 1 ml	025373073	4.790	4.750
Janssen	*Haldol* - os gtt 30 ml 10 mg/ml	025373061	15.995	15.700
Pharmacia	*Healon* - 1 siringa 2 ml	026505038	601.195	577.150
Salus Resear	*Immunozima* - os grat 30 bust 250 mg	022078099	12.000	11.900
Salus Resear	*Immunozima* - os grat 30 bust 500 mg	022078101	20.250	19.800
Salus Resear	*Ipocalcin* - 5 f 100 UI	027431028	31.005	30.400
Salus Resear	*Ipocalcin* - 5 f 50 UI	027431016	16.970	16.650
Biom. Foscama	*Irrodan* - ritardo 30 cpr 600 mg	024641060	33.300	32.200
Boehr. Mannh.	*Ismo* - diffutab 30 cps 40 mg	025764022	17.400	17.050
Crosara	*Isogyn* - 1 ovulo vag 600 mg	025358058	10.600	10.500
Crosara	*Isogyn* - crema vag 1% 30 g	025358045	6.850	6.750
Inverni Beff.	*Iuvacor* - 40 cpr 10 mg	025285014	28.000	27.550
Sclavo	*Koate HS* - 1000 fl liof + fl 40 ml	023553062	790.950	788.350
Boehr. Mannh.	*Laevolac Cristalli* - grat 20 bust 10 g	022711081	19.600	19.250
Salus Resear	*Letofort* - grat 30 bust 25 mg	025582038	7.950	7.850
Salus Resear	*Letofort* - grat 30 bust 50 mg	025582026	10.150	9.850
Farmades	*Levofolene* - 10 cpr 15 mg	027352020	13.900	13.850
Abbott	*Loftyl* - 30 cpr 300 mg	024582088	18.500	17.750
Abbott	*Loftyl* - plus 30 cpr 600 mg	024582102	33.900	32.200
Cyanamid	*Methotrexate* - 1 fl 500 mg	019888054	157.550	135.900
Cyanamid	*Methotrexate* - fl pv iniett 50 mg	019888041	17.600	16.650
Samil	*Miacalcic* - spray 2 ml 50 UI/dose	026792010	68.000	66.750
LPB	*Micotef* - lipogel 2% 30 g	023491172	14.100	12.400
Zambon group	*Mitocor* - 40 conf 10 mg	025245010	28.300	27.550
Zambon group	*Mitocor* - os 10 fl 50 mg	025245034	38.000	35.000
Midy	*Modustatina* - IV 1 fl liof + 1 f solv	025337015	40.850	37.600
Lusofarmaco	*Monocinque* - 30 cpr 40 mg	025623012	17.200	16.800
Lusofarmaco	*Monocinque* - retard 30 cps 50 mg	025623024	21.500	21.000
Chiesi	*Monoket* - «40» 30 cpr 40 mg	025200027	16.950	16.800
Chiesi	*Monoket* - retard 30 cps 50 mg	025200039	21.500	21.000
Janssen	*Motilium* - gtt 30 ml	024953046	10.750	10.650
Italfarmaco	*Nicardal* - 20 conf 20 mg	025991011	17.575	16.850
Italfarmaco	*Nicardal* - 50 conf 20 mg	025991023	26.550	25.250
Italfarmaco	*Nicardal* - R 30 cps 40 mg	025991035	29.250	28.100
Cyanamid	*Nicholin* - 2 f 4 ml 1000 mg	022409080	27.745	26.800
Upsamedica	*Niflam* - crema 60 g 3%	022824104	6.065	6.000
Upsamedica	*Niflam* - gel 2.5% 60 g	022824092	5.725	5.650
Medici	*Nirox* - 30 cps 20 mg	025604048	21.800	21.100
Menarini	*Osteotonina* - 5 f 1 ml 100 U.mrc	025213024	50.200	46.850
Menarini	*Osteotonina* - 5 f 1 ml 50 U.mrc	025213012	26.950	24.800

DITTA	Specialità-confezione	Codice unico	da prezzo	a prezzo
Menarini	*Osteotonina* - spray 2 ml 50 UI/dose	025213036	68.000	66.750
Sandoz	*Perdipina* - 30 conf 20 mg	026018010	17.575	16.850
Sandoz	*Perdipina* - 50 conf 20 mg	026018022	26.550	25.250
Sandoz	*Perdipina* - R 30 cps 40 mg	026018034	29.250	28.100
Farmigea	*Polides* - «5» 6 ovuli vag	009129089	10.800	9.800
Farmigea	*Polides* - 12 ovuli vag 5 g	009129077	10.000	9.150
Alfa Wass	*Profilate HT* - «250» 1 fl liof + 1 fl	023750033	206.350	204.650
Alfa Wass	*Profilate HT* - «500» 1 fl liof + 1 fl	023750045	406.650	401.450
Dompè	*Prontocalcin* - spray 7 fl 100 UI	026957023	68.850	66.750
Gentili	*Ranvil* - 30 conf 20 mg	026019012	17.575	16.850
Gentili	*Ranvil* - 50 conf 20 mg	026019024	26.550	25.250
Gentili	*Ranvil* - R 30 cps 40 mg	026019036	28.250	28.100
K.B.R.	*Reumagil* - 30 cps 20 mg	025262027	21.550	21.100
Lenza	*Reumagil* - crema 50 g	025262041	13.800	13.650
Duncan	*RG 204* - aerosol 200 dos/250	027526019	22.150	21.700
Chiesi	*Riacen* - 30 cps 20 mg	024780025	21.550	21.100
Chiesi	*Riacen* - crema 50 g	024780052	18.450	18.100
Ripari-Gero	*Roburis* - «50» 14 cps 50 mg	025600053	46.100	43.200
Ripari-Gero	*Roburis* - «50» 14 cps Molli 50 mg	025600065	47.295	43.200
Ripari-Gero	*Roburis* - «50» os 10 fl 50 mg	025600089	37.850	35.000
Roche	*Romilar Expectorans* - scir 100 ml	015953021	3.835	3.800
Serono	*Saizen* - 3 fl liof 4 UI + 3 f solv	026863023	298.000	291.750
Ibirn	*Salcatyn* - spray 50 U/dose	027555010	56.685	54.400
Pulitzer	*Sintoclar* - «500» im IV 3 f 3 ml	024563076	24.080	22.600
Pulitzer	*Sintoclar* - «500» im IV 5 f 3 ml	024563088	38.450	35.950
Locatelli	*Solfomucil* - os grat 30 bust 300 mg	024685024	9.450	9.350
Serono	*Stilamin* - IV 1f liof 250 mcg + 1f solv	024724015	41.250	37.600
Recordati	*Synflex* - «forte 550» 10 supp	024722023	12.400	11.950
Recordati	*Synflex* - «forte 550» 30 cpr	024722047	28.850	27.350
Angelini	*Tantum* - verde dental 120 g	020378117	4.010	4.000
Corvi	*Teonova* - BB scir 200 ml 2%	025993041	6.930	6.850
Corvi	*Teonova* - scir 200 ml 4%	025993066	9.300	9.200
Corvi	*Teonova* - scir 200 ml 6%	025993054	11.600	11.500
Magis	*Ubi/82* - os grat 20 bust 50 mg	026257105	56.900	51.900
Italfarmaco	*Ubiten 50* - 14 cps	025229067	46.100	43.200
Italfarmaco	*Ubiten 50* - os 10 fl	025229081	37.850	35.000
Italfarmaco	*Ubiten 40* - cpr 10 mg	025229016	27.850	27.550
Farma Biagin	*Uman Albumin* - 20% 10 ml	021111012	17.750	17.650
Farma Biagin	*Uman Albumin* - 25% 20 ml	021111075	42.150	41.300
Farma Biagin	*Uman Albumin* - 5% fl 100 ml	021111048	42.470	41.300
Farma Biagin	*Uman Albumin* - 5% fl 250 ml	021111051	100.560	97.250
Farma Biagin	*Uman Albumin* - 5% fl 50 ml	021111036	22.450	21.900
Zambon Group	*Ursacol* - 10 cpr 300 mg	023630054	21.010	20.400
Zambon Group	*Ursacol* - 20 cpr 150 mg	023630039	20.900	20.400
Zambon Group	*Ursacol* - 20 cpr 300 mg	023630066	39.800	37.950
Zambon Group	*Ursacol* - 20 cpr 50 mg	023630015	9.300	8.900
Zambon Group	*Ursacol* - 30 cpr 300 mg	023630078	60.170	57.850
Zambon Group	*Ursacol* - 40 cpr 150 mg	023630041	41.035	37.950
Zambon Group	*Ursacol* - 40 cpr 50 mg	023630027	15.150	14.800
Lilly	*Vincristina* - fl 1 mg + 1 f solv 10 ml	020782013	17.100	16.650
Pulitzer	*Virustop* - collu 1 fl 100 ml	024616070	19.200	18.700
Sigmatau	*Viruxan* - 12 ovuli vag 1500 mg	024055170	20.500	19.500
Crinos	*Zacam* - 10 supp 20 mg	024908030	10.100	10.000
Crinos	*Zacam* - 30 cps 20 mg	024908028	21.250	21.100
Wellcome	*Zovirax* - 25 cpr 200 mg	025298050	64.350	62.900
Wellcome	*Zovirax* - 25 cpr 400 mg	025298074	105.300	99.550
Wellcome	*Zovirax* - crema 5% 10 g	025298062	32.400	31.000
Wellcome	*Zovirax* - fte os sosp 100 ml	025298086	85.150	82.750

92A3391

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 10/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità mediciali per uso umano ed in particolare l'art. 2 che disciplina la determinazione dell'aumento dei prezzi;

Viste le istanze presentate al riguardo dalle aziende interessate;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto di accogliere le proposte limitatamente agli aumenti di prezzo delle sole specialità medicinali «salvavita» e dei prodotti la cui disponibilità, per la generalità della popolazione, risponde a primarie esigenze terapeutiche;

Considerate le modalità ed i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e ritenuta l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonché di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità;

Considerata l'urgenza:

Delibera:

1) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono modificati così come riportato nell'allegato stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA.

2) I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 1° agosto 1992. Le giacenze esistenti dopo tale data presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e l'indicazione «C.I.P. n. 10/1992» da sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino non deve essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

ALLEGATO *A*

DITTA	Specialità-confezione	Codice unico	da prezzo	a prezzo
Wellcome	*Alkeran* - 25 cpr 5 mg	021250016	6.600	10.000
Bristol sud	*Brimexate* - 1 fl 20 mg	025169069	8.550	9.100
Bristol sud	*Brimexate* - 1 fl 50 mg	025169071	16.400	16.650
Immuno	*Feiba Tim 3* - iv 1 fl 1000 UI + 20 ml	024744056	500.000	1.145.500
Immuno	*Feiba Tim 3* - iv 1 fl 500 UI + 20 ml	024744043	254.200	574.100
Wellcome	*Leukeran* - 25 cpr 5 mg	024790014	5.100	10.300
Cyanamid	*Methotrexate* - fl pv iniett 5 mg	019888039	4.490	5.200
Iketon	*Metotressato* - iniett 1 fl 50 mg 2 ml	026544027	13.650	16.650
Wellcome	*Myleran* - 100 cpr 2 mg	024787018	7.700	13.050
Wellcome	*Purinethol* - 25 cpr	010344012	3.950	7.750
Wellcome	*Thioguanine* - 25 cpr	022825018	15.300	22.350
Iketon	*Vincristina* - iniett 1 fl 1 ml 1 mg	026709016	14.850	16.650

92A3392

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 luglio 1992, prot. n. 705349.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Romania e Paesi ex URSS per l'anno 1992.

In relazione alla decisione del Consiglio CEE del 29 giugno 1992, relativa al regime di importazione nei confronti di taluni Paesi dell'Europa centrale e orientale nel settore dei prodotti siderurgici CECA per l'anno 1992, vengono aperti, nei confronti della Bulgaria, Romania e Paesi ex URSS (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan) per i prodotti siderurgici CECA tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti comprensivi delle quote di cui alla circolare di questo Ministero prot. n. 700171 del 10 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1992):

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di tonn. 43.921 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn. 59.809
Romania	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di tonn. 70.265 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn. 125.427
Paesi ex URSS	Ghisa da fonderia	tonn. 23.690
	Prodotti siderurgici CECA	tonn. 73.202

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 30 del 21 dicembre 1991 che proroga la circolare n. 21 del 26 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991), dovranno essere presentate, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale import-export - Divisione V, di questo Ministero, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: VITALONE

ALLEGATO

Categoria sbozzi in rotoli per lamiere (coils)

Codice NC	
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 95	
7208 12 98	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 95	
7208 13 98	
ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 91	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 99	— dello spessore minimo di 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 95	
7208 22 98	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 95	
7208 23 98	
ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10	— arrotolati
ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7211 22 10	— arrotolati

Codice NC	
ex 7211 29 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	– dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00	– arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7225 10 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 20 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 30 00	– dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 90	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

Altri prodotti siderurgici

Codice NC	
ex 7208 14 10	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 91	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 99	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 10	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 91	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 99	– di spessore inferiore a 1,5 mm
7208 32 10	
7208 32 30	
7208 32 51	
7208 32 59	
7208 32 91	
7208 32 99	
7208 33 10	
7208 33 91	
7208 33 99	
7208 34 10	
7208 34 90	
7208 35 10	
7208 35 90	
7208 42 10	
7208 42 30	
7208 42 51	
7208 42 59	
7208 42 91	
7208 42 99	
7208 43 10	
7208 43 91	
7208 43 99	

Codice NC	
7208 44 10	
7208 44 90	
7208 45 10	
7208 45 90	
ex 7208 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209 11 00	
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 21 00	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	
7209 24 99	
7209 31 00	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 41 00	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 11 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 19	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 31 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 41 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice NC	
7216 31 11	
7216 31 19	
7216 31 91	
7216 31 99	
7216 32 11	
7216 32 19	
7216 32 91	
7216 32 99	
7216 33 10	
7216 33 90	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	– contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	– di acciai rapidi
ex 7219 14 10	– diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	– diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 21 11	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 19	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 90	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 10	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 90	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 31 10	
7219 31 90	
7219 32 10	
7219 32 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7219 90 19	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7220 11 00	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce e con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	– diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7220 20 10	
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 51	
7222 10 59	
7222 10 99	
7222 30 10	
7222 40 11	
7222 40 19	
7222 40 30	
ex 7225 10 10	– non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	– di spessore inferiore a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	

Codice NC	
ex 7210 60 19	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 31	– semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 39	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 31	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 33	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 35	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 39	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7211 12 10	– non arrotolati
ex 7211 12 90	– dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	– non arrotolati e di spessore di 1,5 mm e più
	– di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	– non arrotolati
ex 7211 22 90	– dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	– non arrotolati e di spessore di 1,5 mm e più
7211 29 91	
7211 29 99	
7211 30 10	
7211 41 10	
ex 7211 41 91	– dello spessore massimo di 6 mm
7211 49 10	
ex 7212 10 10	– contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 10 91	– contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 21 11	– contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 29 11	– contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 30 11	– contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 40 10	– contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 60 91	– dello spessore massimo di 6 mm e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 10	
7213 50 90	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
ex 7215 90 10	– di acciai rapidi
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	

Codice NC	
ex 7225 20 10	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7225 20 30	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7225 30 00	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7225 40 10	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 30	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 50	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7225 40 70	
7225 40 90	
7225 50 10	
7225 50 90	
ex 7225 90 10	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10	– diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 20 31	
ex 7226 91 10	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 90	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 92 10	
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 30	
7227 90 80	
7228 10 10	
7228 10 30	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 20 30	
7228 30 10	
7228 30 30	
7228 30 80	
7228 60 10	
7228 70 10	
7228 70 31	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	– contenenti, in peso, non meno dello 0,6 % di carbonio
7301 10 00	

Categoria ghisa

Codice NC	
7201 10 19	
7201 10 30	
ex 7201 20 00	– contenenti, in peso, più dell'1 % di silicio
7201 30 10	
7201 30 90	

92A3365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 322 recante: «Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM»

Nella seduta del 15 luglio 1992 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 1177 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 322 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 2 luglio 1992), concernente interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM».

92A3393

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Credito fondiario Trentino-Alto Adige

Con decreto ministeriale 22 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Credito fondiario Trentino-Alto Adige che prevede:

la trasformazione dell'ente creditizio pubblico Credito fondiario Trentino-Alto Adige in società per azioni, denominata «Credito fondiario Trentino-Alto Adige S.p.a.» (Hypothekenbank Trentino-Sudtirol AG in lingua tedesca), che avrà un capitale sociale di L. 25.000.000.000, rappresentato da 100.000 azioni da nominali L. 250.000 ciascuna;

l'incorporazione, in attuazione del disposto del secondo comma dell'art. 1 della cennata legge n. 175/91, dell'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nel «Credito fondiario Trentino-Alto Adige S.p.a.»;

l'adozione da parte del «Credito fondiario Trentino-Alto Adige S.p.a.» di un nuovo statuto che abilita all'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche ai sensi della citata legge n. 175/1991.

92A3359

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 40 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione dell'ammontare dei fondi di beneficenza per lire 3,2 miliardi e di disponibilità liquide per 3 miliardi;

l'adozione dello statuto della «Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a.», abilitata all esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo»;

il successivo aumento di capitale «Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a.» — e relativa modifica statutaria — da lire 40 miliardi a lire 50 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate, previa rinuncia del diritto di opzione da parte della fondazione, alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., che acquisirà una partecipazione del 20% del capitale della S.p.a. bancaria.

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3361

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Banca del Monte di Lombardia

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Banca del Monte di Lombardia che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, ivi compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Banca del Monte di Lombardia S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banca del Monte di Lombardia S.p.a.», con un capitale sociale di L. 250.000.000.000, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Banca del Monte di Lombardia» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Banca del Monte di Lombardia S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca del Monte di Lombardia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca del Monte di Lombardia S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'attività bancaria.

92A3360

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito piemontese

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito piemontese che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito piemontese in una società per azioni denominata «Mediocredito piemontese S.p.a.», che avrà un capitale sociale di lire 101 miliardi, suddiviso in 1.010.000 azioni da nominali L. 100.000 cadauna;

l'adozione da parte del Mediocredito piemontese S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria.

92A3362

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito delle Marche, Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito delle Marche, Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise che prevede:

l'incorporazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nell'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 175/1991;

la fusione tra il Mediocredito delle Marche e l'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise mediante costituzione di una nuova società per azioni bancaria;

la costituzione di una società bancaria, denominata «Mediocredito fondiario Centroitalia - Società per azioni», con un capitale sociale di L. 115.666.612.400;

l'adozione da parte del «Mediocredito fondiario Centroitalia - Società per azioni» del relativo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria;

l'abilitazione del «Mediocredito fondiario Centroitalia - Società per azioni» all'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche ai sensi della legge n. 175 del 6 giugno 1991, nonché all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge n. 1760 del 5 luglio 1928 e successive modificazioni.

92A3363

N. 133

Corso dei cambi del 9 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1137,900	1137,900	1138,250	1137,900	1137,900	1137,900	1138,340	1137,900	1137,900	—
E.C.U.	1546,050	1546,050	1547 —	1546,050	1546,050	1546,050	1546,510	1546,050	1546,050	—
Marco tedesco	756,340	756,340	756,750	756,340	756,340	756,340	756,620	756,340	756,340	—
Franco francese	224,380	224,380	224,500	224,380	224,380	224,380	224,360	224,380	224,380	—
Lira sterlina	2172 —	2172 —	2170 —	2172 —	2172 —	2172 —	2172 —	2172 —	2172 —	—
Fiorino olandese	671,070	671,070	671 —	671,070	671,070	671,070	671,050	671,070	671,070	—
Franco belga	36,705	36,705	36,710	36,705	36,705	36,705	36,705	36,705	36,705	—
Peseta spagnola	11,907	11,907	11,950	11,907	11,907	11,907	11,916	11,907	11,907	—
Corona danese	196,500	196,500	196,60	196,500	196,500	196,500	196.500	196,500	196,500	—
Lira irlandese	2017,900	2017,900	2018 —	2017,900	2017,900	2017,900	2017,800	2017,900	2017,900	—
Dracma greca	6,182	6,182	6,180	6,182	6,182	6,182	6,185	6,182	6,182	—
Escudo portoghese	8,962	8,962	8,980	8,962	8,962	8,962	8,945	8,962	8,962	—
Dollaro canadese	953 —	953 —	953 —	953 —	953 —	953 —	952,750	953 —	953 —	—
Yen giapponese	9,101	9,101	9,130	9,101	9,101	9,101	9,102	9,101	9,101	—
Franco svizzero	836,640	836,640	837 —	836,640	836,640	836,640	836,600	836,640	836,640	—
Scellino austriaco	107,480	107,480	107,400	107,480	107,480	107,480	107,498	107,480	107,480	—
Corona norvegese	192,740	192,740	192,800	192,740	192,740	192,740	192,640	192,740	192,740	—
Corona svedese	208,920	208,920	209 —	208,920	208,920	208,920	208,840	208,920	208,920	—
Marco finlandese	276,750	276,750	277 —	276,750	276,750	276,750	276,750	276,750	276,750	—
Dollaro australiano	849 —	849 —	847 —	849 —	849 —	849 —	849,500	849 —	849 —	—

Media dei titoli del 9 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,525
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,275
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,475
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,225
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98 875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,900
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,500
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,600

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,900
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,725
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,20
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind 20- 7-1987/92	99,800
» » » » 19- 8-1987/92	99,875
» » » » 1-11-1987/92	99,600
» » » » 1-12-1987/92	99,650
» » » » 1- 1-1988/93	99,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 2-1988/93	99,700
» » » »	1- 3-1988/93	99,725
» » » »	1- 4-1988/93	99,650
» » » »	1- 5-1988/93	99,800
» » » »	1- 6-1988/93	100,025
» » » »	18- 6-1986/93	99,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,225
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,025
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	99,250
» » » »	1-10-1988/93	99,525
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1987/93	98,650
» » » »	19-12-1986/93	98,750
» » » »	1- 1-1989/94	99,850
» » » »	1- 2-1989/94	99,750
» » » »	1- 3-1989/94	99,775
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,500
» » » »	1- 9-1989/94	99,300
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	98,925
» » » »	1- 1-1990/95	99,025
» » » »	1- 2-1985/95	98,525
» » » »	1- 3-1985/95	96,875
» » » »	1- 3-1990/95	98,475
» » » »	1- 4-1985/95	96,975
» » » »	1- 5-1985/95	96,975
» » » »	1- 5-1990/95	98,300
» » » »	1- 6-1985/95	97,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,225
» » » »	1- 7-1990/95	98,575
» » » »	1- 8-1985/95	98,550
» » » »	1- 9-1985/95	98,300
» » » »	1- 9-1990/95	98,575
» » » »	1-10-1985/95	97,850
» » » »	1-10-1990/95	98,275
» » » »	1-11-1985/95	97,600
» » » »	1-11-1990/95	98,450
» » » »	1-12-1985/95	97,400
» » » »	1-12-1990/95	98,555
» » » »	1- 1-1986/96	97,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,400
» » » »	1- 1-1991/96	98,450
» » » »	1- 2-1986/96	96,900
» » » »	1- 2-1991/96	98,575
» » » »	1- 3-1986/96	97,075
» » » »	1- 4-1986/96	97,050
» » » »	1- 5-1986/96	96,650
» » » »	1- 6-1986/96	97,750
» » » »	1- 7-1986/96	98,900
» » » »	1- 8-1986/96	97,975
» » » »	1- 9-1986/96	98,300
» » » »	1-10-1986/96	97,250
» » » »	1-11-1986/96	97 —
» » » »	1-12-1986/96	96,850
» » » »	1- 1-1987/97	96,750
» » » »	1- 2-1987/97	96,375
» » » »	18- 2-1987/97	96,700
» » » »	1- 3-1987/97	96,650
» » » »	1- 4-1987/97	96,425
» » » »	1- 5-1987/97	96,400
» » » »	1- 6-1987/97	97,825
» » » »	1- 7-1987/97	98,100
» » » »	1- 8-1987/97	98,750
» » » »	1- 9-1987/97	98,500
» » » »	1- 3-1991/98	97,475
» » » »	1- 4-1991/98	97,050
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 5-1991/98	97,100
» » » »	1- 6-1991/98	97,225
» » » »	1- 7-1991/98	97,350
» » » »	1- 8-1991/98	97,300
» » » »	1- 9-1991/98	97,300
» » » »	1-10-1991/98	96,875
» » » »	1-11-1991/98	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99.525
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	98.600
» » »	12,50%	1-10-1993	98.575
» » »	12,50%	1-11-1993	98,625
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,475
» » »	12,50%	17-11-1993	98,800
» » »	12,50%	1-12-1993	98,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,800
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,425
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,825
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,425
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	97,650
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,725
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,500
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96.100
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95.975
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95.925
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97.350
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,275
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,125
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,125
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,950
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97.975
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,625
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95.300

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,375
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,650
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	96,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	98,775
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96,075
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100.975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,725
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,425
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,550
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,750
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,575
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M09072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992 il dott. Brucoli Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Patty S.r.l.», con sede in Monza (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 gennaio 1992, in sostituzione del dott. Antonio D'Ambrosio che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992 l'avv. Giuseppe Caputi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torremaggiore (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1992, in sostituzione del dott. Nicolò de Marco che ha rinunciato all'incarico.

92A3367

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vignanello» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vignanello» disciplinare di produzione

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vignanello», accompagnata o non dal vitigno, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della relativa zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all'interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

Vini bianchi:

Trebbiano giallo o toscano: 60-70%;

Malvasia bianca di Candia e Malvasia di Chianti: 20-40%.

Possono concorrere inoltre i vitigni a bacca bianca, raccomandati e autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 10%.

Vini rossi:

Sangiovese: 40-60%;

Ciliegiolo: 40-50%.

Possono concorrere inoltre i vitigni a bacca nera raccomandati e autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 20%.

Vini rosati:

Sangiovese: 40-60%;

Ciliegiolo: 40-50%.

Possono concorrere inoltre i vitigni a bacca nera, raccomandati e autorizzati nella provincia di Viterbo ed i vitigni Trebbiano giallo e Trebbiano toscano fino ad un massimo del 20%.

Greco di Vignanello:

Greco: minimo 85%;

vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per la provincia di Viterbo, massimo 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese tutti in provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine comunale di Vignanello, in via San Rocco, la linea di delimitazione segue detto confine verso sud sino all'incrocio del confine comunale di Fabrica di Roma, percorre questo confine verso ovest, ed all'incrocio della strada provinciale Valleranese prosegue su questa fino all'interno del centro abitato di Fabrica di Roma, da qui segue per viale degli Eroi, via IV Novembre, fino ad incrociare la ferrovia dello Stato; seguendo detta ferrovia verso nord la linea di delimitazione si incrocia con la ferrovia Roma nord, segue detta ferrovia verso sud sino alla stazione di Corchiano proseguendo su via della Stazione, via Roma, via Civitacastellana, fino ad incrociare il rio Fratta che lo percorre verso est sino ad incontrare il confine comunale sud di Gallese; prosegue per detto confine sempre verso est ed all'incrocio della s.s. di Magliano Sabina n. 315 la segue verso nord, ed incrociando il confine nord del comune di Gallese lo segue verso ovest, si congiunge con il confine comunale di Vasanello seguendolo verso nord e continuando sempre verso nord sul confine di Bassano in Teverina fino ad incrociare la s.s. Ortana n. 204, prosegue su questa verso ovest fino all'incrocio della strada Madonna di Loreto seguendola verso sud fino all'incrocio della ferrovia Roma Nord prosegue su questa ferrovia verso Vignanello fino al fosso della Guizza percorrendolo verso est fino ad incontrare il confine comunale di Vignanello, il quale verso sud si congiunge al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vignanello» dovranno essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Saranno pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli ubicati in terreni collinari calcarei o di origine vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati al di sotto dei 140 metri di altitudine s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini nonché a garantire la qualità dei prodotti conseguibili.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai 140 q.li per le uve bianche, 130 q.li per le uve rosse e 110 q.li per il «Greco».

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% la resa prefissata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Vignanello» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo i 10 gradi per il bianco, 10,50 per il rosso e rosato e 11 per il rosso «riserva» e il bianco «superiore».

La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione come definita dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni che sono compresi, anche se solo parzialmente, nella zona delimitata.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione dei vini rosso, rosato e «Greco» ed al 75% per la produzione del vino bianco.

Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È possibile produrre il vino «novello» rosso nel rispetto della specifica normativa.

È consentita per il «Greco di Vignanello» la tipologia «spumante».

Le operazioni di elaborazione dello «spumante» possono essere effettuate esclusivamente nell'ambito della regione Lazio.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Vignanello bianco:

colore: paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi verdognoli;

odore: delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco con leggero retrogusto amarognolo, abboccato, fine e delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% (11,50% per il «superiore»);

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Vignanello rosso:

colore: rosso rubino da giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: profumato caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% per il rosso e 12% per il rosso «riserva»;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Vignanello rosato:

colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: vinoso e delicatamente fruttato;

sapore: secco fresco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Greco di Vignanello:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso gradevole e caratteristico;

sapore: asciutto, abboccato, di corpo e armonico con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Greco di Vignanello spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato più o meno fruttato;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare di produzione, i limiti minimi per l'acidità e l'estratto secco netto sopra indicati.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Vignanello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o zone.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Vignanello» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È obbligatorio che sulle etichette sia riportata l'indicazione «secco» o «amabile» e, per gli spumanti, altra menzione concernente il residuo zuccherino.

Il «Vignanello bianco» ottenuto da uve con un titolo alcolometrico volumico potenziale di almeno 11%, immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale di almeno 11,50%, può essere qualificato «superiore».

Il «Vignanello rosso» ottenuto da uve con un titolo alcolometrico volumico potenziale di almeno 11%, immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale di almeno 12% previo invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta, di cui almeno uno in bottiglie può essere qualificato «riserva».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Vignanello» potranno essere immessi al consumo in recipienti non superiori a 5 litri confezionati con tipologia confacente ai vini di pregio.

Saranno, pertanto, da escludere le confezioni a chiusura con tappo a corona.

92A3369

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 536/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «SIDEROS» (ferritina) nelle forme: 20 bustine di granulato e 10 flaconcini di soluzione uso orale.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99, codice fiscale 07834970159.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni bustina contiene:

principio attivo: complesso gluconato ferrico sodico corrispondente a Fe+++ 40 mg. Eccipienti: fosfolipidi 10 mg, ammonio glicirrizinato (Glycamil R) 10 mg, fruttosio 0,200 g, lattosio 0,840 g, aroma amarena 0,100 g, mannitolo 1,220 g;

ogni flaconcino contiene:

principio attivo: complesso gluconato ferrico sodico corrispondente a Fe+++ 62,5 mg. Eccipienti: saccarosio 3 g, glicerina 0,8 g, metile p-idrossibenzoato 6 mg, propile p-idrossibenzoato 3 mg, etile p-idrossibenzoato 3 mg, acido deidroacetico sale sodico 4 mg, aroma crema olandese 3 mg, acqua depurata q.b. a 8 ml.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «SIDEROS» è accompagnata dalla specificazione «complesso gluconato ferrico sodico».

Numeri di codice:

20 bustine di granulato, codice: 025040039 (in base 10) 0RW557 (in base 32);

10 flaconcini di soluzione uso orale, codice: 025040041 (in base 10) 0RW559 (in base 32), prezzo invariato.

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1992.

Decreto n. 537/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «MONOKET» e «MONOKET 40» (isosorbide-5-mononitrato) nella forma compresse da 20 e 40 mg.

Titolare A.I.C.: società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

per le compresse da 20 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 151, cellulosa microcristallina mg 33, amido di mais mg 27, talco mg 7, alluminio stearato mg 3,5, silice precipitata mg 3,5;

per le compresse da 40 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 130,8, cellulosa microcristallina mg 33, amido di mais mg 27, talco mg 7, alluminio stearato mg 3,5, silice precipitata mg 3,5, lacca di alluminio E 110 mg 0,2.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 538/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «PREMARIN» (estrogeni coniugati naturali U.S.P.) compresse da 0,3 mg, 0,625 mg, 12,5 mg e 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

per le compresse da 0,3 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 106, metilcellulosa 15 cps mg 12, magnesio stearato mg 1,2; rivestimento: shellac polvere mg 1,956, glicole polietilenico 20.000 mg 0,3; gliceril monooleato mg 0,15, calcio solfato anidro mg 10,7, saccarosio mg 119, cellulosa microcristallina mg 7,32, opalux green AS 11501 mg 5,03, cera carnauba mg 0,126, titanio biossido mg 0,1, acido stearico mg 0,003;

per le compresse da 0,625 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 106, metilcellulosa 15 cps mg 12, magnesio stearato mg 1,2; rivestimento: shellac polvere mg 1,96, glicole polietilenico 20.000 mg 0,3, gliceril monooleato mg 0,15, calcio solfato anidro mg 10,67, saccarosio mg 123,5, cellulosa microcristallina mg 7,32, opalux maroon AS 3910 mg 4,31, cera carnauba mg 0,126, titanio biossido mg 0,1, acido stearico mg 0,006;

per le compresse da 1,25 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 212, metilcellulosa 15 cps mg 24, magnesio stearato mg 2,4; rivestimento: shellac polvere mg 4,2, glicole polietilenico 20.000 mg 0,643, gliceril monooleato mg 0,322, calcio solfato anidro mg 19,8, saccarosio mg 220,9, cellulosa microcristallina mg 14,6, colorante E 110 mg 0,02, colorante E 104 mg 0,623, titanio biossido mg 0,493, cera carnauba mg 0,222, acido stearico mg 0,01;

per le compresse da 2,5 mg: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 210, metilcellulosa 15 cps mg 24, magnesio stearato mg 2,4; rivestimento: shellac polvere mg 3,873, glicole polietilenico 20.000 mg 0,594, gliceril monooleato mg 0,297, calcio solfato anidro mg 19,2, saccarosio mg 223; cellulosa microcristallina mg 14,6, opalux purple AS 4771 mg 5,09, cera carnauba mg 0,2, titanio biossido mg 0,200, acido stearico mg 0,007.

Produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate anche presso lo stabilimento della consociata estera John Wyeth & Brother L.T.D., New Lane Havant - Hampshire, Inghilterra.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 539/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «UGUROL» (acido tranexamico) - fiale ml 5.

Titolare A.I.C.: Bayer A.G. di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla Bayer Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 540/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «GAVISCON» compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Reckitt & Colman Products Limited, Hull (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): principio attivo: invariato. Eccipienti: mannitolo mg 1205,5, calcio carbonato mg 40, megnesio stearato mg 50, polivinilpirrolidone mg 102, xilitolo mg 300, vanillina mg 5, sodio saccarinato mg 0,5, essenza di menta piperita mg 2.

Confezione: in sostituzione del confezionamento in tubo di alluminio è autorizzato il confezionamento in tubo di polopropilene.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 541/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «TETABULIN» - immunoglobulina umana antitetanica iniettabile per via intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Società estera Immuno AG - Oesterreichisches Institut fuer Haemoderivate Ges M.B.H. - Vienna (Austria) rappresentata in Italia dalla società Immuno S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa via A. Vespucci n. 119.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

1 flac. liof. U.I. 250 contiene:
principi attivi: invariati;
eccipienti: glicina mg 60, cloruro di sodio mg 3;
una fiala solvente: contiene acqua per prep. iniett. q.b. a ml 2;

1 fiala ml 1 U.I. 250 contiene:
principi attivi: invariati;
eccipienti: glicina mg 22,5, clorūro di sodio mg 3,0;

1 siringa pronto uso ml 1 U.I. 250 contiene:
principi attivi: invariati;
eccipienti: glicina mg 22,5, cloruro di sodio mg 3,0;

1 siringa pronto uso ml 2 U.I. 500 contiene:
principi attivi: invariati;
eccipienti: glicina mg 45, cloruro di sodio mg 6,

numeri di codice:

1) 1 flac. liof. da U.I. 250 + 1 fiala ml 2 solvente, codice: 022601064 (in base 10) 0PKRC8 (in base 32);

2) 1 fiala da U.I. 250 in ml 1, codice: 022601076 (in base 10) 0PKRCN (in base 32);

3) 1 siringa pronto uso da U.I. 250 in ml 1, codice: 022601088 (in base 10) 0PKRD0 (in base 32);

4) 1 siringa pronto uso da U.I. 500 in ml 2, codice: 022601090 (in base 10) 0PKRD2 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale contraddistinti dai codici precedentemente autorizzati non possono essere venduti a partire dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 542/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «MICOMPLEX» nella forma crema, nella confezione tubo × g 30.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Osculati, 9.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di crema contengono: principi attivi: bekanamicina solfato g 2 (equivalente a g 1,44 di bekanamicina base), pirrolnitrina g 1. Eccipienti: invariati.

Numeri di codice:

tubo g 30 di crema, codice: 023343054 (in base 10) 0Q80YG (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: infezioni cutanee sostenute da microorganismi sensibili alla bekanamicina in cui sia presente o si sospetti una sovrainfezione micotica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° febbraio 1993.

Decreto n. 543/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «PARTOBULIN» immunoglobulina umana Anti-Rho (D) iniettabile per via intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Società estera Immuno AG - Oesterreichisches Institut fuer Haemoderivate Ges M.B.H. - Vienna (Austria) rappresentata in Italia dalla società Immuno S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via A. Vespucci n. 119.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

principi attivi: invariati;
eccipienti: glicina mg 60, cloruro di sodio mg 3;
acqua bidistillata ml 2;

numeri di codice:

1 flac. mcg 250 + 1 fiala ml 2 solvente, codice: 021974023 (in base 10) 0NYM07 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti contraddistinti dai codici in precedenza attribuiti non possono essere venduti a partire dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 544/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «DILADEL» (diltiazem cloridrato) 50 compresse da 60 mg.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi, con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;
eccipienti: lattosio mg 125,5, polietilenglicole 6000 mg 5,0, olio di ricino idrogenato mg 28,0, magnesio stearato mg 1,5;

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta anche dalla società L.I.R.C.A. SYNTHELABO S.r.l., nello stabilimento comune sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 545/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «CLOMID» (clomifene citrato), nella forma 10 compresse × mg 50 in blister.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23.

Modifiche apportate:

produttore: la produzione è ora effettuata dalla società Marion Merrel Dow S.A. nello stabilimento sito in Boulevard de Champerey Bourgoin Jallieu (Francia);

i controlli sul prodotto finito continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;
eccipienti: saccarosio 67,50 mg, lattosio 67,50 mg, amido di mais solubile 25 mg, magnesio stearato 3 mg, amido di mais 106,752 mg, ossido di ferro giallo mg 0,248.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 546/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «SALONPAS» Spray - bomboletta ml 50, ml 100 e ml 250.

Titolare A.I.C.: Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. Tokyo - (Giappone) rappresentata in Italia dalla Farmila farmaceutici Milano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente ai propellenti): la composizione autorizzata è ora la seguente:
principi attivi: invariati;
eccipienti: invariati;
propellenti: miscela di propano, butano, isobutano, g 49,3, g 73,9 e g 154 rispettivamente per bomboletta da ml 80, ml 120 e ml 250.

Confezione: in sostituzione delle confezioni da ml 50 e da ml 100 sono ora autorizzate la confezioni da ml 80 e da ml 120.

Numeri di codice:

bomboletta da ml 80, codice: 022511176 (in base 10) 0PGZL8 (in base 32);

bomboletta da ml 120, codice: 022511188 (in base 10) 0PGZLN (in base 32);

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: le confezioni bomboletta da ml 80 e da ml 120, sono collocate nella classe *c)* prevista dalla citata disposizione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti delle confezioni da ml 250 già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

I lotti delle confezioni da ml 50 e ml 100 già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° febbraio 1993.

Decreto n. 547/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «NEO-MINDOL» (ibuprofene) capsule da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50.

Modifica apportata:

composizione: (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;
eccipienti: talco mg 12, idrossipropilmetilcellulosa mg 8, biossido di silicio mg 7, lattosio q.b. a mg 240.

Capsula contenitrice: gelatina mg 75,46, titanio biossido mg 1,54.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 548/1992 del 31 luglio 1992

Specialità medicinale: «IODOSAN NASALE» nella forma soluzione per uso rinologico in confezione flacone nebulizzatore × ml 15.

Titolare A.I.C.: dott. L. Zambeletti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «IODOSAN NASALE CONTAC»;

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, Km 10,400.

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

· la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 ml di soluzione contengono: principi attivi: invariati. Eccipienti: sodio fosfato bibasico g 0,300, sodio fosfato monobasico g 0,280, cloruro di sodio g 0,72, acqua distillata q.b. a 100 ml.

Confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flacone nebulizzatore × ml 15 è ora autorizzato il confezionamento in flacone nebulizzatore × ml 15 dotato di pompa meccanica con liberazione di circa 100 mcl di soluzione di erogazione.

Numeri di codice: 018368023 (in base 10) 0KJKJR (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° febbraio 1993.

Decreto n. 549/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «ANTORAL» (Tibenzonio joduro) nella forma spray, flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Modifica apportata: confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flacone + erogatore da applicarsi al momento dell'uso è autorizzato il confezionamento in flacone provvisto di erogatore.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 550/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «SIDERITRINA B12» nelle forme: 10 flaconcini di soluzione orale per adulti e 10 flaconcini di soluzione orale per bambini.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guieu S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lomellina, 10, cod. fisc. 00185890183.

Modifiche apportate:

confezionamento: in sostituzione del flaconcino è autorizzato il flaconcino con tappo serbatoio;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 flaconcino con tappo serbatoio × ml 10 di soluzione uso orale contiene: cianocobalamina F.U. (Vit. B12) mcg 100; glicocolla B.P. mg 84, estratto di arancio amaro mg 300; acido citrico F.U. mg 130, sodio citrato F.U. mg 90, saccarosio F.U. mg 4100, metile p-idrossibenzoato F.U. mg 20, acqua depurata q.b. p. ml 10; il tappo serbatoio contiene: gluconato ferroso F.U. mg 300;

forme di presentazione: le forme «soluzione uso orale per adulti» e «soluzione uso orale per bambini» sono unificate in una «soluzione uso orale per adulti e per bambini»;

numero di codice: 10 flaconcini × ml 10 con tappo serbatoio di soluzione uso orale;

codice: 019431030 (in base 10) 0LJZMQ (in base 32);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: classe: *d)*.

È revocato il decreto ministeriale n. 181/S in data 10 febbraio 1988 concernente la sospensione dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale di cui trattasi.

Le confezioni già prodotte, recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere rimesse in commercio.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 551/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «CURA ARNALDI» nelle forme 14 confetti × g 0,5 e 14 confetti × g 1.

Titolare A.I.C.: Colonia della salute Carlo Arnaldi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Uscio (Genova).

Modifica apportata: confezionamento, in sostituzione del confezionamento in flaconi di vetro è autorizzato il confezionamento in blister.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 552/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «ENANTONE DEPOT» (leuprolide acetato) iniettabile (1 flacone di liofilizzato da mg 3,75 + 1 fiala di solvente da ml 2).

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino, 7.

Modifiche apportate:

confezionamento: il solvente della specialità medicinale sopra indicata è ora confezionato in «fiala-siringa veicolo da 2 ml»;

produttore: la produzione del solvente della specialità medicinale stessa può essre effettuata anche dalla società estera Duphar B.V. nello stabilimento della stessa, sito in Veerweg 12, 8121 AA Oslt (Olanda).

confezione: conseguentemente la confezione autorizzata è la seguente: 1 flacone contenente leuprolide acetato 3,75 mg a lento rilascio con annessa fiala-siringa veicolo da 2 ml.

codici: 027066024 (in base 10) 0TTZP8 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° febbraio 1993.

Decreto n. 553/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «DAVERIUM 20» (- diidroergocriptina mesilato) 20 compresse mg 20, cod. 027123049.

Titolare: Poli industria chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa n. 1.

Modifica apportata: eliminazione della dizione «20» dopo la denominazione della specialità medicinale.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 554/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «ASVERIN» (tipepidina ibenzato) flac. ml 150 di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Osculati, 9.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86;

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: il prodotto è collocato nella classe *c)*.

codice: 02301868 (in base 10) 0PYGLN (in base 32).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

I lotti già prodotti della specialità medicinale contraddistinti dai codici in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° settembre 1992.

Decreto n. 555/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «ASPERGUM» (acido acetilsalicilico) nella forma confetti gommosi masticabili × mg 226, in confezione 16 confetti gommosi; codice: 017635020 (in base 10) 0JU5QD (in base 32).

Titolare A.I.C.: Società Schering Plough Healthcare Products Inc, rappresentata in Italia dalla Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282 - codice fiscale 00400380580.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282 - codice fiscale 00400380580;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla Schering Plough Healthcare Products Inc nello stabilimento sito in Memphys - Tennesse (USA).

I controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 556/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «NUMIDAN» (naproxene piperazina) nelle forme:

1) 30 capsule × mg 300, codice: 025458011 (in base 10) 0S8XBV (in base 32);

2) 30 bustine di granulare × mg 300, codice: 025458023 (in base 10) 0S8XC7 (in base 32);

3) 10 supposte × mg 600, codice: 025458035 (in base 10) 0S8XCM (in base 32) e «NUMIDAN GEL»;

4) tubo × g 50 di gel al 12%, codice: 025458047 (in base 10) 0S8XCZ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Cooperativa farmaceutica S.c.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Passione, 8, codice fiscale 00774640155.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: società Therabel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Passione, 8, codice fiscale 10473290152.

Produttore: Cooperativa farmaceutica S.r.l. nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy n. 10/12.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 557/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale «LIDONEST 2%» (lidocaina cloridrato) anestetico locale iniettabile, nelle confezioni:

fiala × ml 10, codice: 027752017 (in base 10) 0UGXLK (in base 32);

flacone × ml 50, codice: 027752029 (in base 10) 0UGXLX (in base 32).

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), viale Giotto, 1, codice fiscale 00696360155.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale 00294170634.

Produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Capua (Caserta).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1942.

Decreto n. 558/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «PARAPLATIN» (carboplatino), nelle forme e confezioni:

1) flacone di liofilizzato iniettabile i.v. da 50 mg, codice: 026706034 (in base 10) 0TH02U (in base 32);

2) flacone di liofilizzato iniettabile i.v. da 150 mg, codice: 026706046 (in base 10) 0TH036 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Company - Princeton - New Jersey (USA), rappresentata in Italia dalla società Bristol italiana Sud S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km 2,800, codice fiscale 00136120599.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bristol Italiana Sud S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, km 2,800, codice fiscale 00136120599.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sermoneta (Latina).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 559/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «GOCCE LASSATIVE AICARDI» (picosolfato sodico) nella confezione:

flaconcino contagocce × ml 20, codice: 022015010 (in base 10) 0NZV12 (in base 32)

Titolare A.I.C.: Schiapparelli salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Duca d'Aosta, 12, codice fiscale 02660610011.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. specialità igienico, terapeutiche, con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via G. Di Vittorio, 23, codice fiscale 01108720598;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dal nuovo titolare A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Lomellina (Pavia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 560/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale «BILAGAR» nella forma: 24 confetti - codice 012421020 (in base 10) 0CV1WW (in base 32).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223, codice fiscale 02660610011.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), corso Cavour, 70, codice fiscale 01108720598.

Produttore: il nuovo titolare A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Mede (Pavia).

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 confetto contiene: principi attivi: invariati. Eccipienti: polivinilpirrolidone mg 10,00, cellulosa microcristallina mg 92,00, acido citrico anidro mg 15,00, silice precipitata (Levilite) mg 10,00, talco mg 45,25, magnesio stearato mg 5,00, polimerizzati derivati da ac. metacrilico (Eudragit E) mg 11.25, amido di mais mg 5,00, titanio biossido mg 2,50, gomma arabica mg 2.50, saccarosio mg 156, 20, estere dell'acido montanico con etandiolo (Cera E) mg 0,30:

Decorrenza di efficacia del decreto 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 561/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale «OPTERON» (ticlopidina cloridrato) 30 compresse rivestite × mg 250, codice: 025585011 (in base 10) 0SDTCM (in base 32).

Titolare A.I.C.: Cooperativa farmaceutica S.c.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Passione, 8, codice fiscale 00774640155.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C.: società Therabel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Passione, 8, codice fiscale 10473290152;

produttore: la produzione ed i controlli continuano ad essere effettuati dalla Cooperativa farmaceutica S.c.r.l., nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy, 10/12.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate oltre che dalla Cooperativa farmaceutica S.c.r.l., anche dalla LAMP S. Prospero S.r.l., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace, 25.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 562/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «VICKS VAPORUB» pomata balsamica uso esterno, nelle confezioni:

1) tubo da g 38, codice: 021625037 (in base 10) 0NMY6F (in base 32);

2) tubo da g 90, codice: 021625049 (in base 10) 0NMY6T (in base 32).

Titolare A.I.C.. Laboratoire Lachartre S.A. - Blois (Francia) rappresentata in Italia dalla società Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100, codice fiscale 00439220583.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100, codice fiscale 00439220583;

produttore: Laboratoire Lachartre S.A., stabilimento di Blois (Francia);

composizione: (limitatamente agli eccipienti) la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: olio essenziale di miristica 0,75 g, olio essenziale di legno di cedro 0,75 g, timolo 0,25 g, vaselina bianca 84,00 g.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 563/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «CILIAR» (4-carbometossitiazolidina), nelle forme e confezioni:

aerosol (10 flaconcini da mg 300 + 10 filiale di solvente da ml 3, 025965017 0SSDGT;
30 capsule da 200 mg 025965029 0SSDH5;
30 capsule da 100 mg 025965031 0SSDH7;
30 bustine di granulare da mg 200 025965043 0SSDHM;
30 bustine di granulare da mg 100 025965056 0SSDJ0.

Titolare A.I.C.: LIFEPHARMA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15, codice fiscale 05062510150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2, codice fiscale 011922070138;

produttore: produzione, controllo e confezionamento vengono eseguiti dalle società sottoindicate, come appresso specificato:

titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2: produzione, confezionamento e controllo della preparazione aerosol; granulazione del principio attivo da utilizzare per le preparazioni granulare e capsule; miscelazione, incapsulamento, confezionamento per le preparazioni capsule; controllo sul prodotto finito per tutte le preparazioni;

Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7: granulazione del principio attivo da utilizzare per le preparazioni granulare e capsule;

Eurand International S.p.a., nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano), via Privata Pasteur, 1/9: microincapsulazione per le preparazioni granulare e capsule;

Lamp S. Prospero e S.I.I.T. S.r.l., rispettivamente negli stabilimenti siti in Modena e in Trezzano sul Naviglio: imbustamento e confezionamento delle preparazioni granulare.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 564/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinali	Codice (in base 10)	Codice (in base 32)
ACESAL		
14 compresse	004422034	046YDL
42 compresse	004422046	046YDY
AEROFAGIL		
30 compresse	004219022	040S4G
AEROSULFO IM		
flac. 5 ml.	011340015	0BU27H
BETAINA MANZONI		
granulare 130 g 10%	011733033	0C6219
12 flaconcini 10 ml	011733045	0C621P
CARBONESIA		
granulare orale 120 g	003714019	03KBZ3
32 cialdini	003714021	03KBZ5
30 cpr mast. 250 mg	003714033	03KBZK
CUSCUTINE		
40 confetti	004639011	04FL93
GRANI DI VALS		
40 pillole	002577017	02GNMT
MOLOCO		
50 confetti	004279016	042LR8
«T» 50 confetti	004279028	042LRN
TIRACRIN		
30 confetti	007610013	0787NX

Titolare A.I.C.: laboratorio G. Marzori & C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2, codice fiscale 02739230874.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2, codice fiscale 00192260602.

Produttore: Geymonat S.p.a, nello stabilimento comune sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2, ad eccezione dei prodotti «MOLOCO» e «MOLOCO T», la cui produzione dovrà essere autorizzata con ulteriore provvedimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 565/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «DE - NOL» (sale doppio di ammonio e potassio del bismutato citrato idrossido complesso colloidale), nella forma 40 compresse, da ultimo modificata con D.M. n. 132 del 27 febbraio 1992.

Titolare A.I.C.: Brocades Pharma B.V. (Yamanouchi group) Leiderdop - Olanda, rappresentata in Italia dalla Gist Brocades Farma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45.

Modifica apportata: produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla Gist Brocades Farma S.p.a, nello stabilimento sito in Cologno Monzese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 566/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinali: Barnotil 10 compresse da 400 mg, championyl 30 capsule da 50 mg, Championyl forte 15 compresse da 200 mg. Limican 20 compresse da 50 mg e Valopride 30 capsule da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Vita Farmaceutici S.p.a., con sede leglae e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte anche dalla società L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., nello stabilimento comune sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 567/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «PENTASA» (mesalazina), nella forma 50 compresse da mg 250 slow relase (a cessione lenta).

Titolare A.I.C.: Ferring a/s di Vànlose (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Gist Brocades Farma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45.

Modifica apportata: produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezinamento: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate dalla Gist Brocades Farma S.p.a., nello stabilimento sito in Cologno Monzese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 568/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «NORMOTHEN» (Doxazosin mesilato) 30 compresse divisibili da 2 mg e 20 compresse da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cisterna di Latina (Latina), corso Repubblica, 151.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Pfizer Italiana S.p.a., nello stabilimento sito in Latina s.s. 156, km 14,415. I controlli ed il confezionamento vengono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina, 29.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 569/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinali: «LISOMUCIL TEOFILLINA» 10 supposte e «SOLITACINA» 10 supposte.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte anche dalla società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., nello stabiliemto consortile sito in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 570/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «VENALISIN» nella forma capsule molli da mg 400 (20 e 30 capsule molli).

Titolare A.I.C.: Agips Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rapallo (Genova), via Amendola, 4.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

I controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Rapallo, via Beldiletto, 1.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 571/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «SALOFALK» (mesalazina), nelle forme: 50 compresse da 500 mg, 10 supposte da 500 mg, 7 clismi pronti per l'uso da 2 g/30 ml e 7 clismi pronti per l'uso da 4 g/60 ml.

Titolare A.I.C.: Inter Falk Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isimbardi, 22.

Modifica apportata: produttore; la specialità medicinale è prodotta dalla società estera Dr. Falk Pharma G.m.b.H., nello stabilimento sito in Freiburg (Germania)

Il confezionamento e i controlli possono essere effettuati sia dalla società estera, sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Lodi (Milano), frazione S. Grato, via Emilia, 99.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 572/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «DILADEL RETARD» 24 compresse a lento rilascio da 120 mg.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi, con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta e controllata anche dalla società estera Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento sono eseguite dalla società L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l. nello stabilimento comune sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, ove possono essere eseguiti anche i controlli.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 573/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «FLOGOZEN» (salicilato di imidazolo), nelle forme compresse da mg 750, granulato da mg 1000 e gocce al 40%.

Titolare A.I.C.: S.p.a. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Proter S.p.a., nello stabilimento sito in Opera (Milano), via Lambro, 36.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 574/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «ASACOL» (mesalazina), clismi pronti da 2 g/50 ml e da 4 g/100 ml.

Titolare A.I.C.: Giuliani - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Zeta Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Sandrico (Vicenza).

I controlli ed il confezionamento terminale continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 575/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinali: «DICYNONE» 20 compresse da 250 mg, «VASODISTAL» 30 compresse da 200 mg, «DOXIUM» 20 compresse da 250 mg e 32 capsule da 500 mg, «ISOPRINOSINA» 40 compresse da 500 mg.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi, con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte anche dalla società estera Laboratoires Delalande, nello stabilimento sito in Quétigny, Digione (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 576/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «TROFODERMIN», nella forma Spray (flacone da 30 ml).

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imonati n. 24.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta e confezionata anche dalla società Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via, Firenze, 40.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 577/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinali: «DICYNONE» 6 fiale da 2 ml, «VASODISTAL» 10 fiale da 2 ml, «DOXIUM» 6 fiale da 2 ml, «COREPTIL» gocce (flacone da 10 ml) e «ISOPRINOSINA» sciroppo al 5% (flacone da 120 ml).

Titolare A.I.C.: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi, con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte dalla società estera Laboratoires Delalande, nello stabilimento sito in Quétigny, Digione (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 578/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «PERIDON» (domperidone) nella forma: 30 bustine di granulare × mg 10

Titolare A.I.C.: società Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), corso della Repubblica, 151.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina, 5, ove già venivano eseguiti i controlli e le operazioni terminali di confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 579/1991 del 13 luglio 1992

Specialità medicinali: «ANTIADIPOSO ISNARDI» 60 confetti da 600 mg, «DEXIDE» 50 capsule da 500 mg e «ISNAMIDE» 20 compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi, con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: Produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte anche dalla società L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., nello stabilimento comune sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 580/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale denominata: «LENTO KALIUM 600» (Potassio cloruro).

Titolare A.I.C.: Boheringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5, codice fiscale 04843650153.

Modifica apportata: produttore: il medicinale sopra indicato è prodotto anche dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7. I controlli e il confezionamento continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 581/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «GIBIXEN 500» (naprossene) bustine monodose da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Gibipharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Sofia, 22.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, mentre i controlli e le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 582/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «MICOMICEN» (ciclopiroxolamina) crema vaginale all'1% da 78 g e 6 ovuli vaginali da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Vita Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta anche dalla società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., nello stabilimento comune sito in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 583/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «LONGASTATINA» (ocreotide) nelle forme: 5 fiale × ml 1 da 0,05 mg/ml uso e.v. e s.c.; 5 fiale × ml 1 da 0,1 mg/ml uso e.v. e s.c.; 3 fiale × ml 1 da 0,5 mg/ml uso e.v. e s.c. e flacone multidose × ml 5 da 0,2 mg/ml uso e.v. e s.c.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in fase di lavorazione ed il confezionamento primario sono ora effettuati dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12.

Le rimanenti fasi produttive continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 584/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «VECLAM» (claritromicina) 8 compresse da 250 mg.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta, confezionata e controllata dalla società Abbot S.p.a., nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina). Le operazioni terminali di confezionamento nonché il controllo sul prodotto finito vengono eseguiti anche dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 585/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «URAPRENE» 30 capsule mg 30 e 30 capsule mg 60.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta, dalla società Byk Gulden Italia S.p.a., nello stabilimento di Cormano (Milano) via Giotto n. 1. I controlli vengono effettuati dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Fossignano n. 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 586/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «BREXIN» (piroxicam) 20 bustine bipartite g 3 di granulare da mg 20 di p.a.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo 26/A.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente al confezionamento). La succitata specialità medicinale è confezionata dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) corso della Vittoria, 1533.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 587/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «CICLADOL» (piroxicam) 20 bustine bipartite g 3 di granulare da mg 20 di p.a.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via San Leonardo, 96.

Modifiche apportate: produttore: (limitatamente al confezionamento). La succitata specialità medicinale è confezionata dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) corso della Vittoria, 1533.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 588/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «CALMINE» (ibuprofen), nella forma confetti, in confezione 12 confetti.

Titolare A.I.C.: Ilex Italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazzale Principessa Clotilde, 6, codice fiscale 08911300153. (decreto ministeriale n. 109/1992 del 17 febbraio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1992).

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in processo e le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Laboratorio Farmaceutico S.I.T. - Specialità Igenico Terapeutiche S.r.l. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70. Le rimanenti fasi produttive continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 589/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «MEDRAMIL», flacone ml 10 di collirio; «IDRACEMI», g 5 di pomata oftalmica.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., industria chimico-farmaceutica con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2.

Modifiche apportate: produttore: la sterilizzazione con raggi gamma della materia prima viene effettuata dalla società Gammarad Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Cà de Fabbri (Bologna), via Marzabotto n. 4.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 590/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «ALCALOSIO», barattolo da g 150 di granulare effervescente.

Titolare A.I.C.: Celsius S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via 1° Maggio, 4/B.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società Fine Food NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano, 27.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 591/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «TAUXOLO»: 30 compresse mg 30, cod. 025311010; flac. sciroppo ml 200, cod. 025311022; 20 bustine mg 15, cod. 025311034; 6 fiale ml 2 I.M., cod. 025311046; 10 supposte mg 30 Ad, cod. 025311059; 10 supposte mg 15 BB, cod. 025311061.

Titolare A.I.C.: IBI Sud S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via di Fossignano, 2; codice fiscale 00125340596.

Modifica apportata: Titolare: A.I.C. nuovo titolare A.I.C. Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., (che ha incorporato per fusione la precedente titolare A.I.C.), con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 332/4, codice fiscale 02578030153.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 592/1992 del 13 luglio 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Istituto Chemioterapico di Lodi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Lodi (Milano) - San Grato - codice fiscale 07704130157.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale da Istituto Chemioterapico di Lodi S.p.a. a Istituto Chemioterapico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, via Morigi, 25, codice fiscale 0774130157.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 593/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «BRONCOSPASMINE AEROSOL», flacone ml 20, codice 024423028 (in base 10) 0R9BMN (in base 32).

Titolare A.I.C.: Asta Pharma AG - Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla società Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale della società estera titolare A.I.C. da Asta Pharma AG ad Asta Medica AG - Francoforte sul Meno (Germania);

nuova rappresentante per l'Italia: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152;

produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate da Asta Medica S.p.a. nel proprio stabilimento sito in Milano, via Zanella, 3/5.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 594/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «SUFORTAN» 30 compresse mg 300, codice 025024011 (in base 10) 0RVPJC (in base 32).

Titolare A.I.C.: Asta Pharma AG - Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Itália dalla società Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: Modifica della denominazione sociale della società estera titolare A.I.C. da Asta Pharma AG ad Asta Medica AG - Francoforte sul Meno (Germania);

nuova rappresentante per l'Italia: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5 - codice fiscale 00846530152.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 595/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «TRAVELGUM»: 6 confetti mg 20, codice 005170016 (in base 10) 04XSV0 (in base 32); 10 confetti mg 20, codice 005170028 (in base 10) 04XSVD (in base 32).

Titolare A.I.C.: Chemofux Gesellschaft m.b.H. — Vienna (Austria), rappresentanta in Italia dalla società Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: Modifica della denominazione sociale della società estera titolare A.I.C. da Chemofux Gesellschaft m.b.H. ad Asta Medica Arzneimittelgesellschaft m.b.H. - Vienna (Austria);

Nuova rappresentante per l'Italia: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5 - codice fiscale 00846530152.

Produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società Farmades S.p.a. nel proprio stabilimento sito in Roma, via Tor Cervara, 282.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 596/1992 del 13 luglio 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Bracco Industria Chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50 - codice fiscale 00825120157.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale da Bracco Industria Chimica S.p.a. a Bracco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50 - codice fiscale 00825120157.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 597/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «INIPROL» (aprotinina), nelle forme, fiala iniettabile × ml 1 (200.000 U.I.P.) e flacone iniettabile × ml 5 (1.000.000 U.I.P.).

Titolare A.I.C.: Laboratoire Choay - Gentilly (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Midy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38 - codice fiscale 00730870151.

Modifica apportata:

Trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, vai Piranese, 38 - codice fiscale 10428680150.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Decreto n. 598/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale denominata «FOLINEMIC FERRO» (ferritina) nella forma 10 flaconcini monodose di soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37 - codice fiscale 00394440481.

Modifiche apportate: composizione:

la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni flaconcino contiene: ferro proteinsuccinilato mg 800 (pari a Fe+++ mg 40). Eccipienti: sorbitolo g 1,400, glicole propilenico g 1,000, metile p. idrossibenzoato sale sodico g 0,045, propile p. idrossibenzoato sale sodico g 0,015, aroma morella g 0,060, saccarina sodica g 0,015, acqua depurata ml 12,565.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «FOLINEMIC FERRO» è acompagnata dalla specificazione (ferro proteinsuccinilato).

Produttore: Farmades S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Numeri di codice:

10 flaconcini uso orale, codice: 020415055 (in base 10) 0MH0LH (in base 32), prezzo invariato.

La specialità medicinale resta collocata nella classe a) di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1992.

Decreto n. 599/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale «SOBREPIN RESPIRO» capsule.

Titolare A.I.C.: società Camillo Corvi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18 - codice fiscale 09776510159.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: una capsula contiene: principi attivi: sobrerolo mg 150, diprofillina mg 300; eccipienti: amido mg 30, talco mg 25, magnesio stearato mg 15, sodio carbossimetilamido mg 5; componenti la capsula gelatinosa: E 171 mg 2,3333, E 127 mg 0,1286, E 132 mg 0,1363, gelatina mg 95,4018.

Numeri di codice:

1) 12 capsule
codice: 023498076 (in base 10) 0QF3BW (in base 32)

2) 24 capsule
codice: 023498088 (in base 10) 0QF3C8 (in base 32)

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti di entrambe le confezioni non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1992.

Decreto n. 600/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «MUCOVENT» capsule.

Titolare A.I.C.: Doppel farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, via dei Mille, 3 - codice fiscale 07188610153.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: una capsula contiene: principi attivi: sobrerolo mg 150, diprofillina mg 300; eccipienti: amido mg 30, talco mg 25, magnesio stearato mg 15, sodio carbossimetilamido mg 5; componenti la capsula gelatinosa: E 171 mg 2.3333, E 127 mg 0,1286, E 132 mg 0,1363, gelatina mg 95,4018.

numeri di codice: 12 capsule;

codici: 025826064 (in base 10) 0SN4SJ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1992.

Decreto n. 601/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale «PRIOVIT CALCIUM» compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa.

Modifiche apportate:

Composizione limitatamente agli eccipienti:
la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati. Eccipienti: acido citrico anidro 1620 mg, aroma arancio polvere 180 mg, giallo tramonto (E 110) 2,5 mg, sodio bicarbonato 600 mg, saccarosio impalpabile 50 mg, saccarosio comprimibile 829 mg, polivinilpirrolidone 34 mg.

Forma farmaceutica: da compresse effervescenti a bustine di granulato.

Confezioni e codici:

10 bustine di granulato

codici: 021533029 (in base 10) 0NK4C5 (in base 32)

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere venduti a decorrere dal 1° febbraio 1993.

Decreto n. 602/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «PENGLOBE» (bacampicillina cloridrato) nelle forme:

12 compresse per mg 400

codice: 024125015 (in base 10) 0R07LR (in base 32)

12 compresse per mg 800

codice: 024125054 (in base 10) 0R07MY (in base 32)

12 compresse per mg 1200

codice: 024125066 (in base 10) 0R07NB (in base 32)

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, - codice fiscale 00825120157.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C. Astra Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale 07968910153;

Produttore: La specialità medicinale è prodotta e controllata dalla Bracco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

Provvedimento n. MI/367/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale «BRINERDINA».

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., via Arconati 1, Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: Ipertensione arteriosa di grado lieve.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 luglio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

92A3375

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Decreto n. 7/7852/RR del 13 luglio 1992

Specialità medicinali	Codici	Titolari A.I.C.	Codice fiscale
ALTIRID	022526014	Poli	00746490150
ANALEXIN	018324018	Toyo Jozo	01216230159
GLIFAN	020841019 020841021	Roussel Pharma	00738420157
ISTAGLOBINA	020764027	Asta Medica	00846530152
MEGALIP	017565019	Toyo Jozo	01216230159
PHILCOCICLINA	022567010 022567022	Toyo Jozo	01216230159

Specialità medicinali	Codici	Titolari A.I.C.	Codice fiscale
SEBOHERMAL	019892013	Bruschettini	00265870105
VIRAZIDE	026876019	Ciba Geigy	00826480154
ANEMIAL	025819044	Malesci	00408570489
ARTROCUR	022793057	Irbi	00463740589
BRANIGEN	025368022	Glaxo	00212840235
ENTEROSTOP	012577021	Alfa Wasserman	00556960375
FITOSTIMOLINE	009115054	Damor	00272420639
FLUGERAL	024414070	Italfarmaco	00737420158
FLUNAGEN	024411047	Gentili	00109910505
FLUXARTEN	024410058	Zambeletti	03524320151
GRADIENT POLIFARMA	024430047	Polifarma	00403210586
ISSIUM	024418042	Lifepharma	05062510150
KREBSILASI IRBI	026610028	Irbi	00463740589
MARCAINA	021409077	Pierrel	00294170634
	021409141		
NORDEN	002588046	Byk Gulden	00696360155
PERCLAR	024760050	Parke Davis	09810140153
ROGORIN	021487018	Dermalife	04086261007
	021487020		
SIBELIUM	024396057	Janssen	00962280590
SOLFOMUCIL	024685024	Locatelli	01541850580
VIAMAL	001088119	Byk Gulden	00696360155
	001088145		
	001088158		
	001088160		
XENAR	002383019	Alfa Wassermann	00556960375

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

I lotti prodotti anteriormente devono essere ritirati dal commercio entro il 1° febbraio 1993.

Con i decreti di seguito indicati è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate specialità medicinali:

Decreto n. 3/RU/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «PIMAFUCORT»:

unguento dermatologico, codice 020716066;
crema dermatologica, codice 020716078;
lozione dermatologica, codice 020716080.

Titolare AIC: Gist Brocades Farma S.p.a. di Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale 04754860155.

Decreto n. 4/RU/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «ISO PURAMIN» fialoidi per os codice 020580104.

Titolare AIC: Bieffe Medital S.p.a. di Grosotto (Sondrio) - codice fiscale 09469610159.

Decreto n. 5/RU/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «NEO CORTOFEN ANTRAX» pomata g 30 codice 019619030.

Titolare AIC: Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero di Monteriggioni (Siena) - codice fiscale 00050260520.

Decreto n. 6/RU/1992 del 13 luglio 1992

Specialità medicinale: «DINTOSPINA» 24 compresse codice 002483028.

Titolare AIC: Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a., via Civitali - Milano - codice fiscale 00748210150.

Motivo delle revoche: le specialità non rispondono ai requisiti attualmente richiesti per razionalità e validità terapeutica.

Decorrenza di efficacia dei sopracitati decreti ministeriali di revoca: 19 luglio 1992.

92A3376

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Bio Frin ovuli»

Si comunica che con decreto ministeriale n. 735/R in data 18 maggio 1992, è stata revocata su rinuncia la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Bio Frin ovuli» della ditta Istituto biochimico pavese S.p.a., codice fiscale 00184420180, con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

92A3366

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti

alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI BARI

Facoltà di ingegneria:

costruzioni idrauliche.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica analitica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto urbanistico.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua francese.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

micropaleontologia.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale (corso progredito);
economia internazionale;
economia e politica industriale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3357

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurologia (semestrale) c.l.o.;
fisica medica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia con esercitazioni pratiche;
teoria delle forze nucleari.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

radioastronomia;
fisica dei semiconduttori.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algologia;
geomorfologia;
chimica biologica;
vulcanologia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia marina;
prospezioni geofisiche;
fisica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3358

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Intesa relativa alla istituzione dei parchi nazionali del golfo di Orosei, del Gennargentu e dell'isola dell'Asinara, di cui all'art. 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 349.

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Viste le delibere CIPE del 5 agosto 1988 e del 3 agosto 1990 concernenti il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991 e in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede l'istituzione d'intesa con la regione Sardegna, del Parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e dell isola dell'Asinara;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna concordano che la predetta intesa debba essere ispirata ai seguenti principi:

deve essere garantita l'attiva partecipazione della regione autonoma della Sardegna alle fasi preparatorie e deliberanti inerenti al programma triennale per le aree naturali protette di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

deve essere assicurato un adeguato intervento della regione autonoma della Sardegna nella scelta dei componenti dei diversi organi di gestione provvisoria e definitiva dell'Ente parco previsti dalla legge quadro sulle aree protette;

nella fase di definizione della delimitazione provvisoria e delle conseguenti misure di salvaguardia di cui all'art 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si deve tener conto della normativa statale e regionale in materia e della pianificazione della regione Sardegna, degli enti locali e degli enti intermedi, nonché degli studi già effettuati o in corso di predisposizione;

per quanto riguarda la sorveglianza sull'istituendo Parco nazionale dovrà farsi riferimento al Corpo forestale regionale;

ferme restando le competenze dell'autorità statale, il Ministero dell'ambiente si impegna a dare preventiva informazione alla regione Sardegna e alle province di tutti gli atti e di tutte le attività attinenti alla vigilanza e alla gestione del Parco;

dovrà darsi un autonomo rilievo alla gestione dell'isola dell'Asinara, nella prospettiva della creazione di un Parco nazionale a se stante;

con un'intesa di programma, da stipularsi entro sei mesi a partire dalla data del presente protocollo, dovrà essere assicurato un adeguato quadro economico-finanziario derivante da diverse fonti finanziarie disponibili nazionali e comunitarie a sostegno degli interventi per la tutela della promozione e dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate dal Parco nazionale, in particolare con l'impegno di riservare una quota percentuale fissa minima del 50% delle assunzioni nel rispetto delle norme sul collocamento di giovani disoccupati e di operatori riqualificati provenienti dal settore agro-silvo-pastorale, assunzioni da effettuare nei comuni interessati dal Parco;

dovrà essere corrisposto un equo indennizzo dei comuni e dei privati ai quali sono state poste limitazioni all'uso dei propri territori e delle attività attualmente in atto e consentite;

dovrà essere salvaguardata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale-zootecnica in atto e consentita;

al fine di consentire un adeguato equilibrio tra attività di conservazione e quelle di sviluppo, gli aspetti gestionali e promozionali delle risorse marine e quelli ad esse connesse delle aree ricadenti nel Parco, saranno regolamentati da un'apposita ulteriore intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Sardegna, sulla base di apposito studio elaborato da una commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato, della regione Sardegna, delle province, degli enti intermedi e degli enti locali interessati;

dovrà essere predisposto e attuato un dettagliato programma di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni che illustri motivazioni e opportunità di sviluppo socio-economiche connesse all'istituzione del Parco nazionale;

Premesso che:

l'istituzione nei territori del Gennargentu, del golfo di Orosei e dell'isola dell'Asinara di un Parco nazionale deve essere finalizzata a promuovere un processo di sviluppo economico e sociale basato sulla tutela e sulla valorizzazione delle risorse naturali, nonché della identità storica e culturale delle popolazioni residenti e capace di diffondere gli effetti positivi sull'intera Sardegna, anche in relazione dell'inserimento dell'isola nelle moderne dinamiche europee;

l'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu, del golfo di Orosei e dell'isola dell'Asinara deve misurarsi con i problemi connessi alle condizioni di debolezza economica e occupazionale delle zone interne della Sardegna e con la radicata e legittima aspirazione delle comunità locali e delle loro istituzioni rappresentative e democratiche di essere protagoniste del governo del territorio, in cooperazione con la regione e con lo Stato;

la legge nazionale n. 394/1991: «Legge-quadro sulle aree protette» deve essere attuata tenendo conto della specificità istituzionale della Sardegna, delle condizioni economiche e sociali dei comuni interessati, delle caratteristiche peculiari dell'area;

Concordano sulla seguente

INTESA

Art. 1.

È istituito il Parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara di cui all'art. 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo le procedure previste dalla medesima legge e con l'osservanza delle specificazioni dettate negli articoli successivi.

Art. 2.

Ferma restando la partecipazione della regione autonoma della Sardegna ai lavori del comitato per le aree protette ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 394/1991, il Ministero dell'ambiente si impegna a consultare la regione autonoma della Sardegna nella fase di predisposizione del programma triennale per le aree protette, invitando, altresì, la consulta tecnica di cui all'art. 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, a far partecipare ai propri lavori un rappresentante della regione Sardegna allorquando verranno trattate materie di interesse di quest'ultima. Inoltre un rappresentante della regione Sardegna ed almeno un esperto di elevata qualificazione professionale designato dalla regione stessa parteciperanno ai lavori della segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.

Il Ministero dell'ambiente si impegna alla preventiva consultazione della regione autonoma della Sardegna per garantire che i componenti degli organi di gestione provvisoria e definitiva dell'Ente parco abbiano i requisiti di chiara e riconosciuta professionalità con competenza in materia di conservazione della natura, nonché di conoscenza del contesto economico e ambientale dei territori inseriti nel Parco nazionale.

Art. 4.

Il Ministero dell'ambiente si impegna a concordare, d'intesa con la regione Sardegna, l'attivazione di un apposito comitato paritetico Ministero-regione-enti locali per la predisposizione delle misure di salvaguardia provvisorie del Parco nazionale e la delimitazione provvisoria dello stesso che, in assenza di accordo con le amministrazioni locali interessate, potrà prevedere inizialmente anche l'esclusione di comuni attualmente inseriti nella delimitazione di cui all'allegato *A* della legge regionale n. 31/1989, nonché l'inclusione di comuni non facenti parte di detto allegato. Inoltre rappresentanti della regione, degli enti locali e delle università sarde faranno parte del comitato di gestione provvisoria in conformità ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 394/1991, istituito dal Ministero dell'ambiente. Nell'espletamento di dette attività il Ministero si impegna a tener conto della normativa statale e regionale in materia, nonché della pianificazione della regione Sardegna, degli enti locali e degli enti intermedi. Il Ministero dell'ambiente si impegna, inoltre, a garantire la compatibilità ed il raccordo degli studi e degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 e della relativa delibera CIPE del 5 agosto 1988, con gli studi e le progettazioni sull'assetto territoriale del Parco nazionale realizzate dalla regione e dalle province interessate e degli enti locali.

Art. 5.

Al fine di garantire un adeguato quadro economico e finanziario che consenta un effettivo miglioramento socio-economico delle popolazioni interessate dal Parco, il Ministero dell'ambiente si impegna a concludere un'intesa di programma Stato-regione che individui risorse certe e quantificate, provenienti dal bilancio statale, regionale e dai fondi comunitari, finalizzato a un progetto di sviluppo economico e sociale delle aree interessate dal Parco e a tal fine ad inserire nei provvedimenti attuativi del piano triennale per la programmazione ambientale di cui alla legge n. 305/1989 una riserva finanziaria da destinare al programma di sviluppo socio-economico e di protezione dell'ambiente utilizzando le procedure analoghe a quelle previste dal programma speciale ARIS di cui alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, il Ministero si impegna inoltre a promuovere l'attivazione delle misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare il Ministero dell'ambiente si impegna a riservare una quota percentuale fissa minima del 50% delle assunzioni nel rispetto delle norme sul collocamento di giovani disoccupati e di operatori riqualificati provenienti dal settore agro-silvo-pastorale, assunzioni da effettuare nei comuni interessati dal Parco. Quanto sopra dovrà essere definito entro sei mesi dalla data del presente protocollo con un apposito documento di intesa di programma.

Art. 6.

La sorveglianza sul territorio del Parco sarà esercitata dal Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna previa specifica intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'ambiente e la regione Sardegna. Ferme restando le competenze dell'autorità statale, il Ministero dell'ambiente si impegna a dare preventiva informazione alla regione Sardegna e alla provincia di tutti gli atti e di tutte le attività attinenti alla vigilanza sulla gestione del Parco.

Art. 7.

Nell'ambito dello statuto dell'Ente parco, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di intesa con la regione, sarà assicurato un autonomo rilievo alla gestione dell'isola dell'Asinara, nella prospettiva della creazione di un Parco nazionale a sé stante.

Art. 8.

Il Ministero dell'ambiente si impegna a salvaguardare ed incentivare le attività agro-silvo-pastorali in atto e consentite compatibili con la tutela dell'ambiente, nonché ad attivare e a realizzare adeguate forme compensative nei confronti dei comuni e dei privati ai quali sono state poste limitazioni all'uso dei propri territori e delle attività attualmente in atto e consentite.

Art. 9.

Al fine di consentire un adeguato equilibrio tra le attività di conservazione e quelle di sviluppo del territorio, gli aspetti gestionali e promozionali delle risorse marine e quelli ad esse connessi delle aree ricadenti nel Parco saranno regolamentati da un'apposita ulteriore intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Sardegna, sulla base di un apposito studio elaborato da una commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, degli enti intermedi e degli enti locali interessati.

Art. 10.

Il Ministero dell'ambiente si impegna a predisporre e ad adottare a proprie spese, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, un adeguato programma di informazione e di sensibilizzazione delle popolazioni che illustri motivazioni ed opportunità di sviluppo socio-economiche connesse all'istituzione del Parco nazionale.

L'attuazione di detto programma avverrà a cura del Ministero dell'ambiente, della regione e delle province.

La presente intesa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

p. Il Ministro dell'ambiente
Il Sottosegretario delegato
Pietro ANGELINI

p. Il presidente
della regione autonoma della Sardegna
L'assessore della difesa dell'ambiente
Salvatorangelo MEREU

92A3365

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoche, per rinuncia, di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1989 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di ufficiale dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dott. Angelo Mirabella per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1991 alla pagina 18ª, colonna 4ª, n. 8 di ufficiale del Ministero delle finanze.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Giovanni Tortora per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991 alla pagina 16ª, colonna 3ª, n. 8 di cavaliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1983 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Nunzio Corradi per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1984 alla pagina 44ª, colonna 1ª, n. 9 di cavaliere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

92A3338

Revoca, per indegnità, di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1976 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Onofrio Aloia.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1977 alla pagina 34ª, colonna 1ª, n. 3 di cavaliere del Ministero della difesa.

92A3339

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 6 0 9 2 *

L. 1.200